SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 giugno 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2017, n. **102**.

Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, modificato dall'articolo 44-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 4, che reca disposizioni per l'adozione dello statuto della Cassa delle ammende;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 19 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Statuto della Cassa delle ammende

1. È adottato lo statuto della Cassa delle ammende, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
BOSCHI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 1443

ALLEGATO

STATUTO DELLA CASSA DELLE AMMENDE

TITOLO I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intendono, se non diversamente detto, per:

a) «Cassa»: la Cassa delle ammende istituita a norma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

b) «presidente»: il presidente della Cassa;

c) «consiglio»: il consiglio d'amministrazione della Cassa;

d) «collegio»: il collegio dei revisori dei conti della Cassa;

e) «segretario generale»: il dirigente preposto all'amministrazione della Cassa delle ammende;

f) «Ministro»: il Ministro della giustizia;

g) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

h) «regolamento di riorganizzazione»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

i) «sanzioni di comunità»: le sanzioni sostitutive della pena e le misure alternative alla detenzione disposte in fase di esecuzione;

l) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento consensuale, svolto anche mediante l'attività di mediatori, finalizzato alla conciliazione della vittima con l'autore del reato e che preveda da parte del reo lo svolgimento di attività consistenti in prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ovvero alla riparazione o risarcimento del danno ovvero lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità o l'affidamento al servizio sociale.

Art. 2.

Finalità dell'ente

1. La Cassa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, persegue le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i poteri di indirizzo del Ministro e sotto la sua vigilanza.

2. La Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di:

a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;

b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;

c) progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi;

d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attività volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilità del reo.

Titolo II

FUNZIONAMENTO

Capo I

Organi della Cassa

Art. 3.

Sede ed organi

1. La sede centrale della Cassa è ubicata in Roma, presso gli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. Sono organi della Cassa il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti.

Capo II

FUNZIONI DI PRESIDENZA

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente è nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, esclusi il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, del volontariato e dell'associazionismo. La scelta è operata tra persone aventi elevata e comprovata qualificazione professionale concernente l'attività dell'ente e idonea allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto della specializzazione professionale, culturale e scientifica conseguita, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate o attività svolte, che hanno attinenza alla materia del trattamento penale e della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge.

4. In sede di prima applicazione, fino all'adozione del decreto del Ministro di nomina del presidente della Cassa, le funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5.

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Cassa;

b) sovrintende all'andamento della Cassa e ne cura i rapporti istituzionali;

c) vigila sull'attuazione delle delibere avvalendosi dell'attività del responsabile del controllo del programma e del progetto di cui all'articolo 15, comma 7, anche richiedendo la collaborazione delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato;

d) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;

e) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio, sentiti i rappresentanti delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato, salva ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;

f) promuove e presiede riunioni periodiche con il segretario generale ed il segretario, nonché con i dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero interessati; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti pubblici e privati interessati;

g) relaziona annualmente al Ministro sullo stato dei finanziamenti erogati dalla Cassa e sugli esiti delle attività di monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.

Capo III

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 6.

Composizione del consiglio

1. Il consiglio, costituito con decreto del Ministro, è composto:

a) dal presidente;

b) dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

c) dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

d) da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

e) da un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il presidente e i consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, durano in carica quattro anni e la loro nomina può essere rinnovata per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, gli stessi sono tempestivamente sostituiti a norma del comma 1 e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.

3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione devono rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Agli stessi si applicano le previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio delibera:

a) entro il mese di novembre di ogni anno, le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale, centrali e periferici, dell'amministrazione penitenziaria interessati all'attuazione dei programmi e dei progetti;

b) i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare;

c) i criteri generali e le condizioni per la concessione delle diverse tipologie di finanziamento;

d) la concessione dei finanziamenti per i programmi ed i progetti di cui all'articolo 2;

e) il conferimento e la remunerazione, ove prevista dalla legge, degli incarichi di controllo sull'attuazione dei programmi e progetti di cui all'articolo 15, comma 7;

f) il contingente del personale della Cassa in misura adeguata rispetto alle finalità e all'attività dell'ente;

g) la nomina del segretario generale e del segretario di cui all'articolo 13, comma 1;

h) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio in corso di esercizio e l'assestamento, formulati secondo i principi generali contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successivi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

i) la relazione conclusiva annuale, nella quale si dà atto dell'attività svolta dalla Cassa e degli specifici profili di ordine economico-finanziario della gestione, degli obiettivi da conseguire con la concessione dei finanziamenti, nonché degli esiti finali dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilità secondo le finalità della Cassa;

l) l'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

m) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili utili al funzionamento della Cassa;

n) la stipulazione di mutui passivi, se funzionale al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e da garantire con le disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle disposizioni di legge, con la medesima Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito, di comprovata solidità economica, che offrano migliori condizioni contrattuali;

o) l'impiego delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, mediante deposito in conto corrente ovvero mediante l'acquisto dei titoli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, nei limiti di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo;

p) i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per fronteggiare spese nuove o impreviste;

q) la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;

r) le proposte di modifica del presente Statuto;

s) l'approvazione del modello per la presentazione delle domande di finanziamento;

t) l'adozione dei regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 8.

Disciplina delle attività consiliari

1. Le deliberazioni del consiglio sono adottate in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, salvo situazioni eccezionali, specificamente motivate nella deliberazione stessa.

2. Il consiglio è convocato dal presidente, anche su richiesta del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, almeno una volta al mese, presso la sede, con idonee modalità, anche telematiche, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando l'ordine del giorno e allegando gli atti relativi.

3. Il presidente, in caso d'urgenza, può convocare il consiglio anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.

4. Ciascun consigliere dispone di un voto.

5. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le delibere relative alle proposte di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *r)*, sono valide se adottate con un quorum costitutivo pari all'intera composizione del consiglio e approvate da almeno quattro componenti.

6. All'adunanza del consiglio partecipa il segretario generale, senza diritto di voto, ed un funzionario della Cassa quale verbalizzante. Il presidente può ammettere alle adunanze esperti o soggetti, senza diritto di voto, la cui audizione si rende necessaria o opportuna, in relazione alle materia trattate. All'adunanza del consiglio assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.

7. I verbali delle adunanze del consiglio sono sottoscritti dal presidente, dal segretario generale e dal verbalizzante e sono sottoposti per l'approvazione al consiglio nell'adunanza successiva.

8. Le delibere sono estese separatamente al verbale e sono ad esso allegate. Tutte le delibere sono esposte all'albo della Cassa per quindici giorni e pubblicate sul sito internet del Ministero.

9. Il segretario generale raccoglie i verbali e le delibere in volumi annuali che conserva nell'archivio degli atti della Cassa.

10. Le delibere del consiglio, se in esse non è diversamente disposto, sono immediatamente esecutive.

11. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, debbono astenersi dalla partecipazione al voto, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Capo IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 9.

Composizione del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio, costituito con decreto del Ministro, è composto:

a) dal presidente;

b) da un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato;

c) da un componente effettivo ed uno supplente, funzionari dell'amministrazione della giustizia, proposti dal presidente.

2. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, aventi elevata e comprovata qualificazione professionale idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'organo, tenuto conto della particolare specializzazione professionale conseguita. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Il collegio è convocato dal presidente, anche su richiesta di uno dei componenti, ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque almeno ogni trimestre. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno due componenti, compreso il presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente.

4. Il collegio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del collegio di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, subentrano i supplenti e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.

Art. 10.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare:

a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari della Cassa, nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila perché le delibere comportanti spese abbiano effetto nei limiti delle risorse finanziarie della Cassa;

c) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

d) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

e) effettua le analisi necessarie e acquisisce le informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio finanziario e, in caso di disavanzo, acquisisce le informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

g) esprime il parere sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio preventivo, l'assestamento e le altre variazioni del bilancio nonché il rendiconto generale, attestandone la conformità alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

h) effettua periodiche verifiche delle consistenze di Cassa e degli altri valori numerari od assimilati di proprietà o in deposito, della tenuta delle scritture e degli altri registri obbligatori.

2. Il collegio redige apposita relazione da allegare agli schemi di cui all'articolo 12, comma 2, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

3. I revisori dei conti della Cassa possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, concordati in seno al collegio. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.

Capo V

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 11.

Nomina del segretario e durata dell'incarico

1. Il segretario generale è nominato e revocato dal consiglio ed è scelto, con cumulo dell'incarico, tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia in possesso della specifica professionalità in relazione alle competenze a esso attribuite. La nomina del segretario generale è effettuata previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti.

2. L'incarico di segretario generale ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

3. Il segretario generale deve rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 12.

Attribuzioni del segretario generale

1. Il segretario generale:

a) dirige la segreteria e coordina le procedure di finanziamento dei programmi e dei progetti presentati, sia nella fase istruttoria che nella successiva fase di controllo dell'andamento esecutivo;

b) vigila sull'attività dei responsabili dei procedimenti conseguenti alle presentazioni delle istanze di finanziamento;

c) partecipa alle sedute del consiglio, sottoscrivendo i verbali delle delibere adottate;

d) relaziona al consiglio sulle domande di finanziamento proposte all'ordine del giorno e sugli esiti dell'istruttoria compiuta, esprimendo proprio parere, nonché sulle risultanze delle attività di controllo successive all'erogazione del finanziamento;

e) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;

f) adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

g) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;

h) predispone annualmente, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli schemi del bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 7, lettera *h)*;

i) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;

l) coordina e controlla la gestione contabile della Cassa;

m) adempie a tutte le attività amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;

n) provvede alla riscossione delle entrate della Cassa, al pagamento delle spese e dei finanziamenti erogati;

o) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni indicate;

p) provvede all'osservanza degli adempimenti relativi alle pubblicazioni obbligatorie dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

q) relaziona semestralmente al consiglio, sulla base della relazione del responsabile del controllo del programma o del progetto, sull'andamento complessivo dei progetti e programmi finanziati, con specifica indicazione dell'esito finale dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilità secondo le finalità della Cassa, e sull'osservanza degli obblighi assunti dai soggetti finanziati in conseguenza dell'erogazione dei finanziamenti.

2. Gli schemi dei bilanci di previsione, delle variazioni, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili sono sottoposti, corredati da una relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di approvazione del consiglio, all'esame del collegio dei revisori dei conti.

3. Il segretario generale, quando, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di sua competenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 13.

Ufficio del segretariato e personale

1. Il segretario generale è coadiuvato da un segretario, nominato dal consiglio, che lo sceglie tra il personale amministrativo di area terza dell'amministrazione penitenziaria, previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Cassa si avvale del personale nonché dei locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui la Cassa si avvale è quello del personale dell'amministrazione penitenziaria.

3. Il personale che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di propria competenza e segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Allo stesso si applicano le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia.

Art. 14.

Compensi dei componenti degli organi

1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonché di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.

2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti è corrisposto un compenso il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.

Titolo III

PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Art. 15.

Avvio del procedimento e limiti ai finanziamenti

1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare, la Cassa esamina le domande di finanziamento di cui al presente articolo in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo generale deliberate a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, e secondo le priorità nelle stesse stabilite, nonché con i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*.

2. La Cassa esamina le domande di finanziamento dei programmi di reinserimento sociale e dei programmi di assistenza presentate da:

a) la direzione generale dei detenuti e del trattamento nonché la direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero;

b) la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero;

c) i provveditorati regionali;

d) gli istituti penitenziari e gli uffici territoriali di esecuzione penale esterna.

3. La Cassa esamina, altresì, le domande di finanziamento presentate dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti di area vasta, dai comuni anche consorziati, dalle fondazioni di diritto pubblico, da enti pubblici, università ed enti di ricerca le cui finalità sono conferenti con l'attività della Cassa.

4. La Cassa esamina, inoltre, le domande di finanziamento delle associazioni riconosciute ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle associazioni, fondazioni, enti privati, incluse le imprese sociali, che perseguono senza scopo di lucro, per statuto o per atto costitutivo, finalità di reinserimento sociale ed assistenza ai detenuti, agli internati ed alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità.

5. La Cassa esamina le domande di finanziamento di progetti di edilizia penitenziaria presentate dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonché dagli organi di cui al comma 2.

6. Non possono essere presentate domande di finanziamento di programmi di reinserimento sociale e di assistenza per l'espletamento di servizi che rientrino nei compiti istituzionali propri dell'ente richiedente.

7. Ogni delibera di finanziamento deve prevedere anche la nomina di un responsabile del controllo del programma o del progetto, di regola coincidente con il responsabile del procedimento. Per particolari esigenze, connesse alla alta complessità del programma o del progetto, può anche essere designato un esperto qualificato del Ministero o un esperto di altra pubblica amministrazione.

Art. 16.

Presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento sono presentate utilizzando il modello approvato dal consiglio e pubblicato sul sito internet del Ministero, sottoscritto dal titolare dell'organo ovvero dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato che le presenta. Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la trasmissione delle domande alla Cassa avviene esclusivamente con modalità telematiche.

2. Nel modello per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi e dei progetti deve essere prevista, oltre l'indicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente, anche la predisposizione di una relazione illustrativa nella quale è specificamente descritto il contenuto del progetto o del programma proposto, le finalità che si intendono perseguire e la loro coerenza con gli scopi della Cassa, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione, oltre che la specifica descrizione analitica delle spese che si intendono eseguire. Deve, altresì, essere data specifica indicazione: del legale rappresentante dell'ente proponente, della persona indicata quale responsabile dell'attuazione del progetto o del programma, dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale; dei dati contabili necessari per le modalità di finanziamento deliberato.

3. Le direzioni generali ed i provveditorati regionali presentano direttamente alla Cassa le domande di cui al comma 1.

4. Gli istituti penitenziari presentano le domande di cui al comma 1, attraverso il competente provveditorato regionale che le inoltra alla direzione generale dei detenuti e del trattamento.

5. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna presentano le domande, di cui al comma 1, attraverso la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

6. I provveditorati regionali e le direzioni generali, nel trasmettere le domande di cui ai commi 4 e 5, esprimono un parere sulle finalità del programma e sulla sua inerenza agli scopi della Cassa, nonché sull'utilità e sulla congruità delle somme richieste.

Art. 17.

Responsabile del procedimento e attività istruttoria

1. All'atto della ricezione della domanda, il segretario generale designa il responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed è, altresì, tenuto a verificare l'andamento dell'esecuzione della delibera di finanziamento. Il responsabile del procedimento è, altresì, responsabile del controllo del programma o del progetto, salva diversa valutazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, e trasmette al segretario generale una relazione trimestrale sull'andamento dei medesimi dando specifica indicazione dell'esito finale.

2. Il responsabile del procedimento verifica che la domanda sia stata presentata utilizzando il modello di cui all'articolo 16, comma 1, e la sua completezza, ivi compresa la sussistenza dei pareri richiesti. Se la stessa non è completa, entro trenta giorni dal ricevimento, richiede gli eventuali adempimenti integrativi, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Il responsabile del procedimento, ove la domanda di finanziamento non è presentata nelle forme previste nel relativo modello, entro trenta giorni dal ricevimento, invita il proponente ad avvalersi del modello ed a ripresentare la domanda entro trenta giorni dalla richiesta. Fino alla ricezione degli adempimenti integrativi l'istruttoria è sospesa. Decorsi i termini di cui ai periodi precedenti senza

la ricezione degli adempimenti integrativi ovvero della presentazione della domanda secondo il modello, il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi, segnala l'irregolarità formale o la non completezza della domanda al segretario generale che, verificato il difetto formale o la mancata integrazione nei termini, dichiara estinto il procedimento di finanziamento e ne dà comunicazione all'interessato.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla ricezione degli adempimenti integrativi ai sensi del comma 2, secondo periodo, o dalla presentazione della domanda secondo il modello ai sensi del comma 2, terzo periodo, il responsabile del procedimento, ove la domanda è conforme al modello e completa, la sottopone alla valutazione del segretario generale che, nei successivi trenta giorni, esprime un parere sulla sua utilità e congruità, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*.

4. Il segretario generale propone al presidente l'iscrizione della domanda di finanziamento all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, allegando il proprio parere e predisponendo uno schema di delibera per le determinazioni del consiglio.

5. Il consiglio adotta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, le misure necessarie per l'integrale informatizzazione delle procedure e per l'attivazione delle comunicazioni con modalità telematiche.

Art. 18.

Delibera del finanziamento

1. Nei casi in cui il consiglio delibera di concedere un finanziamento a enti diversi dall'amministrazione penitenziaria e ne sia, altresì, prevista la restituzione, con la medesima delibera di concessione può prevedersi che l'erogazione sia condizionata alla costituzione a favore della Cassa di garanzie fideiussorie di valore non inferiore al finanziamento ricevuto.

2. La concessione del finanziamento è condizionata all'indicazione di un conto corrente bancario o postale intestato all'ente o all'organo che ha presentato la domanda.

3. La delibera di finanziamento adottata dal consiglio deve, altresì, prevedere per il responsabile del programma o per il titolare dell'ente le seguenti prescrizioni connesse all'erogazione del finanziamento:

a) l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa notizia del mutamento delle persone responsabili del programma e la trasmissione dell'atto che le ha nominate;

b) l'obbligo di segnalare alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione del consiglio;

a) l'obbligo di trasmettere alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

b) l'obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa.

4. L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonché di quelli indicati al comma 3 comporta la sospensione del finanziamento da parte del consiglio e, nei casi gravi, la revoca.

5. Il finanziamento deliberato dal consiglio è erogato con mandati di pagamento emessi dal segretario della Cassa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi ovvero agli aventi diritto. Quando il finanziamento ha ad oggetto la realizzazione di opere, è erogato, con le modalità di cui al periodo precedente, sulla base degli stati di avanzamento emessi.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ

Art. 19.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Cassa è costituito da:

a) beni mobili ed immobili in proprietà;

b) titolarità di concessioni e diritti acquisiti a qualunque titolo;

c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;

d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;

e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti o anche presso istituti di credito e in Cassa.

Art. 20.

Entrate

1. Le entrate della Cassa si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

2. Le entrate correnti sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dagli interessi sui depositi e su titoli;

c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;

d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria;

e) dai proventi delle manifatture carcerarie assegnati in base alla normativa vigente;

f) dalla vendita di beni mobili fuori uso di proprietà della Cassa;

g) da entrate eventuali e diverse.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;

b) rimborsi di titoli di proprietà;

c) finanziamenti.

Art. 21.

Conto depositi e conto patrimoniale

1. La dotazione finanziaria della Cassa è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

5. Il consiglio può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera *o)*. In caso di acquisti di titoli privati, questi devono essere emessi esclusivamente da società di provata solidità e idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.

6. Il servizio di Cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 5 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 22.

Versamenti delle somme

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo «1AET». I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa DP s.p.a. gestione separata» a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

2. Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell'avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

4. I proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati in base alla normativa vigente.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

6. La Cassa depositi e prestiti trasmette semestralmente alla Cassa l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

7. La Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa dell'avvenuto accreditamento delle somme.

Art. 23.

Bilancio

1. Il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, le delibere di assestamento adottate in corso di esercizio ed il conto consuntivo della Cassa sono approvati con decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Cassa adotta propri regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 27 (*La responsabilità penale è personale*). — L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria):

«Art. 4. — 1. *Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia* è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.».

— Si riporta il testo dell'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*):

«Art. 44-*bis* (*Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie*). — 1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2011, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.

3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.

5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni.

6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. *Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia* è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*):

«Art. 17.(*Regolamenti*). — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. – 4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 6-*bis* (*Conflitto di interessi*). — 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125 del Supplemanto ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000 del Supplemanto ordinario.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196, (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, del Supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2010, del Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, (*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2011.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016, del Supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2013.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2015.

17G00114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2017.

Sperimentazione e avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8-*bis* del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-*ter* del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo;

Visto il comma 6-*bis* del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 7-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalità di accesso alla banca dati SIOPE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Tenuto conto delle proposte della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI concernenti l'individuazione degli enti da coinvolgere nella sperimentazione, di cui è stata verificata la disponibilità dell'Istituto tesoriere di partecipare alla sperimentazione;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 166 del 2017, ha espresso parere favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione dell'8 giugno 2017, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

a) che in fase applicativa del decreto siano recepite le prescrizioni in corso di definizione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale;

b) che il prossimo settembre sia convocata una riunione di verifica della sperimentazione, al fine di individuare eventuali miglioramenti per l'avvio a regime, e valutando anche l'ingresso di altre Regioni, con modalità di partecipazione flessibili;

c) che l'attuazione del progetto sia accompagnata, mettendo a disposizione ulteriori risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Sperimentazione di SIOPE+

1. Dal 1° luglio 2017 è avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, avente ad oggetto lo sviluppo della rilevazione SIOPE disciplinata all'art. 14, commi 6-11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito denominata SIOPE+, volta a:

a) verificare la rispondenza di SIOPE+ alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, con particolare riferimento ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

b) verificare gli effetti per il sistema dei pagamenti pubblici, in particolare per gli enti di minore dimensione, derivanti dall'adozione obbligatoria dell'ordinativo informatico (OPI) definito dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), e dagli adempimenti previsti dalle «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) individuare eventuali criticità della rilevazione SIOPE+, per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

2. Partecipano alla sperimentazione di cui al comma 1 i seguenti enti:

a) la Regione Lombardia, compresa la gestione sanitaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, se istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) la Provincia di Taranto;

c) i Comuni di Canda (RO), Grottaferrata (RM), Mantova, Venezia, e Villasanta (MB). I Comuni di Grottaferrata, Canda e Villasanta sperimentano il servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente la trasmissione dell'OPI all'infrastruttura di SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Per partecipare alla sperimentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli enti di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@mef.gov.it, la delibera della giunta concernente l'adesione alla sperimentazione disciplinata dal presente articolo.

4. Nel corso della sperimentazione, gli enti di cui al comma 2, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

5. Dal 1° luglio 2017, i tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 2 che hanno superato il collaudo delle procedure di SIOPE+ non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse dai predetti enti con modalità differenti da quelle previste al comma 4.

6. Dal 1° luglio 2017 le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, anche per la regolarizzazione di incassi e pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione e per l'annullamento o rettifica di titoli emessi prima della medesima data, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere.

7. Fermo restando l'art. 7-*bis* comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, nel corso della sperimentazione, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-*bis*, comma 5, del medesimo decreto. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

8. Ciascun ente di cui al comma 2 individua il proprio referente per la sperimentazione e il suo sostituto, e comunica il loro nome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@mef.gov.it, unitamente alla delibera di cui al comma 3.

9. In considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione può essere estesa ad ulteriori enti proposti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Art. 2.

Avvio a regime di SIOPE+

1. Tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art. 1, dal 1° gennaio 2018 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

2. Dal 1° ottobre 2017 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono estesi anche alla gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e agli organismi per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. I tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel medesimo esercizio, sono effettuati con le modalità previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere.

6. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Fermo restando l'art. 7-*bis* comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-*bis*, comma 5, del medesimo decreto.

8. Non oltre il 31 ottobre del 2017, gli enti di cui al comma 1 possono comunicare all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it l'adesione al servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, concernente:

a) la produzione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale;

b) la trasmissione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (OPI) all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli enti di cui al comma 1 trasmettono la richiesta di avvalersi del servizio di cui al comma 8 all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it, con almeno due mesi di anticipo.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la rilevazione SIOPE+ può essere estesa alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 che lo richiedono, previa verifica delle condizioni tecniche che lo consentono.

Art. 3.

Accesso al SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente l'accesso alla banca dati SIOPE.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

17A04300

DECRETO 26 giugno 2017.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 49.884 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 29 dicembre 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 giugno 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta

effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 giugno 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A04565

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2017.

Rettifica del decreto n. 1599 del 17 luglio 2015, precedentemente rettificato con decreto n. 1452/Ric. dell'11 ottobre 2007, per il progetto DM29240 presentato ai sensi del decreto n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 (Grandi progetti strategici). (Decreto n. 387).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto direttoriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di Idee Progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto direttoriale n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Visto il decreto direttoriale n. 363/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, è stato ammesso «in via provvisoria» alle agevolazioni il progetto DM29240, presentato da Gruppo Buondì Bistefani Spa, Incura Srl, Progeo Molini Spa, Vibac Spa, afferente al Settore 9, e dal titolo «Valorizzazione della garanzia di tipicità di prodotti da forno a lievitazione lenta naturale mediante lo sviluppo di materie prime, tecnologie di processo e materiali di confezionamento innovativi allo scopo di mantenere le tipiche caratteristiche organolettiche più a lungo e migliorare gli indici di sicurezza, consentendo un sensibile incremento della *shelf-life* dei prodotti, idonea ad incrementare quote di mercato, specialmente all'estero», e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 1452/Ric. dell'11 ottobre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 197, con il quale è stato ammesso «in via definitiva», agli interventi agevolativi previsti dalle normative citate in premessa, il citato progetto DM29240;

Vista la nota del 10 dicembre 2007, pervenuta in data 20 dicembre 2007, con la quale la Progeo Molini Spa ha

comunicato che in data 26 novembre 2007 con effetto 1° dicembre 2007 è avvenuta la fusione per incorporazione della Progeo Molini Spa nella controllante al 100% Progeo Società cooperativa agricola;

Vista la nota del 5 ottobre 2010, prot. MIUR n. 8174 del 15 ottobre 2010, con la quale la proponente Incura S.r.l. ha comunicato la propria volontà di uscire dal programma, modificando la modalità di partecipazione al progetto di ricerca DM29240, passando, dal ruolo di proponente a quello di consulente dei restanti beneficiari;

Vista la nota del 24 febbraio 2011, prot. MIUR n. 2374 dell'8 marzo 2011, con la quale la proponente Vibac Spa ha comunicato la propria volontà di uscire dal programma modificando la modalità di partecipazione al progetto di ricerca DM29240, passando, dal ruolo di proponente a quello di consulente del beneficiario Gruppo Buondì Bistefani S.p.a.;

Vista la nota del 3 marzo 2011, prot. MIUR n. 2566 del 21 marzo 2011, con la quale la Società Gruppo Buondì Bistefani S.p.a. ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale in Bistefani Gruppo Dolciario S.p.a. o più brevemente «Bistefani Spa», senza tuttavia modifica del codice fiscale;

Vista la nota del 26 ottobre 2011, prot. MIUR n. 11576 dell'8 novembre 2011, con la quale la Progeo Sca (già Progeo Molini *Spa)* ha manifestato la propria volontà di rinunciare alla partecipazione al progetto DM29240;

Vista la nota del 17 novembre 2011, prot. MIUR n. 12331 del 24 novembre, con la quale la Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A. (già Gruppo Buondì Bistefani S.p.A.) ha confermato il proprio interesse a proseguire le attività progettuali trasmettendo, a seguito delle sopracitate rinunce, la conseguente rimodulazione del capitolato tecnico, e la nota del 26 novembre 2011, prot. MIUR 12641 del 5 dicembre 2011, con la quale la predetta Bistefani Spa ha comunicato che la Società Incura Srl, inserita nella voce «consulenze», è stata sostituita per lo svolgimento di analoghe prestazioni dall'Università di Milano - Distam;

Tenuto conto al riguardo che, il Comitato, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 17 luglio 2012, ha formulato il seguente parere «Il Comitato, acquisito il supplemento istruttorio espletato dal panel di esperti e dall'Istituto convenzionato, prende atto delle rinunce delle società Incura S.r.l., Vibac S.p.A. e Progeo Soc. Coop. Agricola, con conseguente rimodulazione dei costi ed attività. Inoltre prende atto della variazione sociale del Gruppo Buondì Bistefani S.p.A. in Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A e dello slittamento della data di inizio al 1° settembre 2011»;

Vista la nota del 13 dicembre 2012, prot. MIUR n. 7766, con la quale il Ministero, sulla base del sopracitato parere e al fine di poter provvedere all'adozione del conseguente decreto di rettifica al decreto definitivo n. 1452/Ric. dell'11 ottobre 2007, ha invitato l'istituto convenzionato e la Cassa Depositi e Prestiti ad aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza, inviando le schede costi aggiornate alla luce delle sopracitate modifiche;

Vista la nota dell'11 settembre 2014, prot. MIUR n. 20704 del 22 settembre 2014, con la quale la Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A. (cf. 0087060066), titolare del progetto in oggetto, ha comunicato che, con atto del 5 agosto 2014, si è formalizzata la fusione per incorporazione della Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A. nella controllante Bauli S.p.A. (cf.01233790235), che, con nota del 23 ottobre 2014, ha formalmente richiesto di subentrare nella titolarità del progetto, confermando il proprio interesse industriale per il programma in oggetto;

Vista la nota del 7 ottobre 2014, prot. MIUR n. 22517, con la quale il Ministero ha invitato l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato a svolgere le valutazioni di rispettiva competenza in ordine all'intervenuta operazione societaria;

Vista la nota del 21 ottobre 2014, prot. MIUR n. 25244 del 5 novembre 2014, con la quale l'esperto scientifico ha fornito il proprio parere favorevole alla sopracitata modifica;

Vista la nota dell'11 novembre 2014, prot. MIUR n. 26805 del 19 novembre 2014, con la quale l'istituto convenzionato ha rappresentato che: «l'operazione di fusione ha efficacia giuridica dal 1° settembre 2014 e, ai soli fini contabili e fiscali, dal 1° luglio 2014; per effetto di tale operazione, come peraltro precisato all'art. 4 del citato atto, la società Bauli Spa «subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A, e in tutti i rapporti giuridici, reali e personali, attivi e passivi, in tutti i diritti, ragioni e azioni» […]», e conclude la propria valutazione affermando che: «nulla osti al trasferimento della titolarità del progetto dalla originaria richiedente Bistefani Gruppo Dolciario Spa (cf. 0087060066) alla nuova richiedente Bauli Spa (cf.01233790235);

Vista la nota del 15 dicembre 2014, prot. MIUR n. 29715, con la quale il Ministero nel prendere atto del subentro nella titolarità del progetto da parte di Bauli Spa ha invitato l'istituto convenzionato e la Cassa Depositi e Prestiti a voler fornire aggiornamenti in relazione alle valutazioni del «merito di credito» in ordine alla nuova richiedente Bauli Spa al fine di avviare l'*iter* per l'adozione del provvedimento di rettifica al decreto di ammissione in via definitiva alle agevolazioni previste dalla normativa citata in premessa;

Vista la nota del 15 gennaio 2015, prot. MIUR n 4533 del 4 marzo 2015, con la quale Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di positiva valutazione del merito di credito da parte del soggetto finanziatore - Intesa San Paolo Spa, ha inviato la delibera di finanziamento n. 8225/1 del 19 gennaio 2015 a favore della Bauli Spa;

Vista la nota del 15 aprile 2015, prot. MIUR n. 8076, con la quale il Ministero ha preso atto della sopracitata delibera di finanziamento;

Visto il decreto direttoriale n. 1599, del 17 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015, reg. 3706, che rettifica il decreto di ammissione, in via definitiva alle agevolazioni per il progetto DM29240, n. 1452/Ric. dell'11 ottobre 2006;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi progetti strategici (GPS);

Vista la nota del 15 novembre 2016, prot. MIUR n. 22460, con la quale la Bauli S.p.A., alla luce della sopracitata circolare, ha trasmesso la propria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 31 agosto 2014, confermando l'interesse della società ad usufruire unicamente delle agevolazioni concesse in forma di contributo nella spesa con rinuncia al finanziamento, sia in forma di credito agevolato che ordinario;

Considerata la nota del 23 dicembre 2016, prot. n. 25383 con la quale il Ministero, come previsto dalla sopracitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, ha preso atto della suddetta dichiarazione, invitando l'istituto convenzionato e Cassa Depositi e Prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 1452/Ric. dell'11 ottobre 2007, di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, successivamente rettificato con decreto direttoriale n. 1599, del 17 luglio 2015 per il progetto DM29240;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1599, del 17 luglio 2015, di rettifica al decreto direttoriale n. 1452/Ric. dell'11 ottobre 2007, di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, per il progetto DM29240 è disposta la seguente variazione:

- fruizione unicamente dell'agevolazione in forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia da parte di Bauli S.p.A. al finanziamento sia in forma di credito agevolato che ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissioni alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale n. 1599, del 17 luglio 2015, sono modificate, unitamente a quanto indicato al precedente comma 1, e riportate nell'allegata scheda costi.

Art. 2.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono rideterminate complessivamente in € 670.500,00 nella forma di contributo nella spesa, di cui € 415.500,00 per attività di ricerca e € 255.000,00 per attività di sviluppo precompetitivo, sulle disponibilità FAR per l'esercizio 2006.

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione in itinere, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla corte dei conti il 24 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 571

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM29240

Generalità del Progetto

• Domanda: DM29240 del 31/03/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Valorizzazione della garanzia di tipicità di prodotti da forno a lievitazione lenta naturale mediante lo sviluppo di materie prime, tecnologie di processo e materiali di confezionamento innovativi allo scopo di mantenere le tipiche caratteristiche organolettiche più a lungo e migliorare gli indici di sicurezza, consentendo un sensibile incremento della shelf-life dei prodotti, idonea ad incrementare quote di mercato, specialmente all'estero.

Inizio Attività: 01/09/2011

Durata mesi: 36

• Beneficiari

BAULI S.P.A.
CASTEL D'AZZANO - (VR)

• Costo Totale	€	4.470.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€	2.770.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€	1.700.000,00
- di cui attività di Formazione	€	-
al netto di recuperi pari a	-€	786.000,00

Legge 297/1999 GPS DM29240

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.260.000	-	1.260.000
Spese generali	-	-	-	-	756.000	-	756.000
Attrezzature	-	-	-	-	284.000	-	284.000
Consulenze	-	-	-	-	425.000	-	425.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	81.000	-	81.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	- 36.000	-	- 36.000
Subtotale	-	-	-	-	2.770.000	-	2.770.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	2.770.000	-	2.770.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	720.000	-	720.000
Spese generali	-	-	-	-	432.000	-	432.000
Attrezzature	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
Consulenze	-	-	-	-	136.000	-	136.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	162.000	-	162.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	- 750.000	-	- 750.000
Subtotale	-	-	-	-	1.700.000	-	1.700.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.700.000	-	1.700.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM29240

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a Euro	-	-	-	-	415.500,00	-	415.500,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	-	255.000,00	-	255.000,00

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a Euro	670.500,00	-	670.500,00

17A04208

DECRETO 27 febbraio 2017.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM63074 presentato ai sensi dell'art. 14 del decreto 593/2000, dalla Società Consuleco S.r.l., per l'anno 2011. (Decreto n. 436).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nella seduta del 25 gennaio 2017 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98 e alla documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente a seguito di audizione espletata presso il Ministero in data 30 novembre 2016;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modifica del predetto D.D. 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Atteso che, ad oggi, le disponibilità residue del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2011 alla sezione Aree depresse si quantificano in € 34.798.651,45 per il credito d'imposta e in € 3.338.738,38 per il contributo nella spesa;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato elenco è ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'art. 14,comma 1, complessivamente pari a € 206.500,00 nella forma del credito d'imposta - Aree depresse - graverà sul Fondo agevolazione alla ricerca come citato in premessa.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

ALLEGATO AL DECRETO N. 436 DEL 27.02.2017

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2011 10:00:00.017 63074	CONSULECO S.R.L. **B82I2000550001**	Contratto 1	06607621007 ROMA RM		**206.500,00**
				Totali (€)	**0,00**	**206.500,00**

17A04222

DECRETO 15 marzo 2017.

Revoca dell'agevolazione concessa alla società Welding Wire Machineries S.r.l., per il progetto DM63923, per l'anno 2012. (Decreto n. 532).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Welding Wire Machineries S.r.l. il 17 settembre 2012, DM63923, relativa al bando dell'anno 2012 per il progetto di ricerca dal titolo «Studio, ricerca, sviluppo e realizzazione di impianti innovativi, anche robotizzati e relative automazioni» per un costo complessivo di euro 413.600,00;

Vista la nota del MIUR del 25 luglio 2013, protocollo n. 18819 con cui si comunica che con decreto n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.582,76 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 2242/Ric. del 4 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Welding Wire Machineries S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 176.582,76 nella forma del credito d'imposta a seguito della riduzione dell'importo da parte del Gruppo di Lavoro art. 14, pari ad euro 353.165,52, per il suindicato contratto di ricerca stipulato tra la Società ed il Laboratorio Poletti S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 25 luglio 2013, protocollo n. 18819 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota dell'11 maggio 2016, protocollo n. 8954, con cui il Ministero ha comunicato che, riguardo al decorso del suddetto termine 31 dicembre 2015, si prendeva atto e si segnalava che la documentazione conclusiva richiesta non risultava pervenuta allo scrivente ufficio. A tale proposito, comunicava che in caso di mancata ricezione della documentazione o in assenza di idonee motivazioni e controdeduzioni da inviarsi allo scrivente ufficio, entro e non oltre

il 31 luglio 2016, il Ministero avrebbe dichiarato codesta società decaduta dalle agevolazioni per il progetto in argomento, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che la Società Welding Wire Machineries S.r.l. non ha provveduto ad inviare al Ministero documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusive e non ha trasmesso controdeduzioni;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 2242/Ric. del 4 luglio 2014, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63923 presentato da Welding Wire Machineries S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 4 luglio 2014, n. 2242/Ric. in favore della Società Welding Wire Machineries S.r.l. a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63923, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 176.582,76, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 522

17A04298

DECRETO 8 giugno 2017.

Variazione di denominazione dell'Istituto «IPP-Istituto Psicoanalitico lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano» di Palermo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 con il quale l'Istituto «Centro Paul Lemoine» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Palermo, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo;

Visto il decreto in data 10 novembre 2008 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica in Sambucheto di Montecassiano;

Visto il decreto in data 26 giugno 2009 di autorizzazione a trasferire il corso di specializzazione della sede periferica di Sambucheto di Montecassiano a Macerata;

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica a Napoli;

Visto il decreto in data 1° agosto 2011 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo;

Visto il decreto in data 20 giugno 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Macerata a Pesaro;

Visto il decreto in data 20 luglio 2016 di revoca della sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza del 24 febbraio 2017 con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione alla modifica della denominazione in «IPP-Istituto Psicoanalitico lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano»;

Visto il parere espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2017 favorevole alla variazione della denominazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro Paul Lemoine», abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Palermo, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «IPP-Istituto Psicoanalitico lacaniano di formazione in Psicodramma freudiano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A04295

DECRETO 8 giugno 2017.

Revoca dell'autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Bari e Genova, dell'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale la «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all' attivazione della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all' attivazione della sede periferica di Bari;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all' attivazione della sede periferica di Genova;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 8 giugno 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bari;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibile al primo anno di corso da n. 25 a 20;

Vista la nota dell'11 aprile 2017 con cui il predetto Istituto dichiara di non avere più interesse a dare continuità alle attività formative dello stesso presso i territori afferenti le sedi periferiche di Bari e Genova;

Vista la nota del 23 maggio 2017 con cui il predetto Istituto comunica che, presso le sedi di Bari e Genova, non sono iscritti più allievi;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 16 giugno 2003 per l'attivazione della sede periferica di Bari, dell'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)».

Art. 2.

È revocata, altresì, l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 25 marzo 2004 per l'attivazione della sede periferica di Genova, dell'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A04296

DECRETO 9 giugno 2017.

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2017/2018.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, inoltre, l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come sostituito dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e l'art. 8, comma 5;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - protocollo n. MAE00452892017-03-08 dell'8 marzo 2017, con la quale è stata confermata l'efficacia e la validità, anche per l'anno accademico 2017/2018, della lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2014-2016, definita dall'OCSE - DAC;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2017/2018, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:

Afghanistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Republic;
Chad;
Comoros;
Congo Democratic Republic;
Djibouti;
Equatorial Guinea;
Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kenya;
Kiribati;
Korea Dem. Rep.;
Lao People's Democratic Republic;
Lesotho;

Liberia;

Madagascar;

Malawi;

Mali;

Mauritania;

Mozambique;

Myanmar;

Nepal;

Niger;

Rwanda;

Sao Tome & Principe;

Senegal;

Sierra Leone;

Solomon Islands;

Somalia;

South Sudan;

Sudan;

Tajikistan;

Tanzania;

Timor-Leste;

Togo;

Tuvalu;

Uganda;

Vanuatu;

Yemen;

Zambia;

Zimbabwe.

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

Il Ministro: FEDELI

17A04294

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di exitiazox, sulla base del dossier HEXYTHIAZOX 10% WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica-

zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/46/UE della Commissione del 14 aprile 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva exitiazox;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva exitiazox decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PERFIL 10 WP, presentato dalle imprese della Task Force Hexythiazox 10% WP, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto del 26 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva exitiazox;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo HEXYTHIAZOX 10% WP, svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva exitiazox, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PERFIL 10 WP;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva exitiazox, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **exitiazox** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier HEXYTHIAZOX 10% WP di All. III fino al **31 maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/46/UE della Commissione del 14 aprile 2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>14024</td><td>PERFIL 10 WP</td><td>17/10/2007</td><td>CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L</td><td>H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica minore di composizione</u>
- <u>Estensione alle colture:</u> Nashi, Cotogno, Nespolo.
- <u>Eliminazione delle colture:</u> Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>16177</td><td>FILPER 10 WP</td><td>23/12/2014</td><td>CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L</td><td>H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica minore di composizione</u>
- <u>Estensione alle colture:</u> Nashi, Cotogno, Nespolo.
- <u>Eliminazione delle colture:</u> Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>11838</td><td>RAGNOSTOP 10 WP</td><td>30/09/2003</td><td>INDUSTRIAS AFRASA S.A.</td><td>H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica minore di composizione</u>
- <u>Estensione alle colture:</u> Nashi, Cotogno, Nespolo.
- <u>Eliminazione delle colture:</u> Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.</td></tr>
</table>

s.a. exitiazox FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

4.	15765	DIABLO	18/12/2013	INDUSTRIAS AFRASA S.A.	H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **Nashi, Cotogno, Nespolo.** - Eliminazione delle colture: **Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.**				
5.	11499	BUSTER	08/11/2002	LAINCO S.A	H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **Nashi, Cotogno, Nespolo.** - Eliminazione delle colture: **Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.**				
6.	13522	SPIDER KILL	27/12/2006	PROPLAN PLANT PROTECTION C.O.S.L	H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **Nashi, Cotogno, Nespolo.** - Eliminazione delle colture: **Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.**				

s.a. exitiazox FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

7.	15929	JALISCO	18/12/2013	PROPLAN PLANT PROTECTION C.O.S.L	H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **Nashi, Cotogno, Nespolo.** - Eliminazione delle colture: **Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.**				
8.	10398	STIKER	22/03/2000	SAPEC AGRO S.A.	H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **Nashi, Cotogno, Nespolo.** - Eliminazione delle colture: **Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.**				
9.	16010	ACRUX 10 WP	10/03/2014	SAPEC AGRO S.A.	H411; EUH401; P102-P260-P270-P273-P308+P311-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **Nashi, Cotogno, Nespolo.** - Eliminazione delle colture: **Pesco, Fragola, Actinidia, Melone, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Pomodoro, Fagiolino, Soia, Colture floreali.**				

s.a. exitiazox FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Etichetta/foglio illustrativo

FILPER 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

FILPER 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 16177 del 23/12/2014

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

Contenuto: **40-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10-15-20 Kg**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035/19904468

Distribuito da:
Agrisystem S.r.l. - v. dei Bizantini, 216 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968 461121

Stabilimenti di produzione:
Laboratorios Sirga S.A.
Pol. Inc del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. - 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
FILPER 10 WP è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

FILPER 10 WP può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta/foglio illustrativo

PERFIL 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

PERFIL 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 14024 del 17/10/2007

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.
Contenuto: **40-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10-15-20 Kg**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035/19904468

Stabilimenti di produzione:
Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)
Laboratorios Sirga S.A.
Pol Ind del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. - 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
PERFIL 10 WP è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

PERFIL 10 WP può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta formato ridotto

PERFIL 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

PERFIL 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 14024 del 17/10/2007

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035/19904468

Stabilimenti di produzione:
Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)
Laboratorios Sirga S.A. - Pol. Ind del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)

Contenuto: **40-60-80-100 g.**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta/foglio illustrativo

FILPER 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)

Meccanismo d'azione: IRAC 10A

FILPER 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 16177 del 23/12/2014

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

Contenuto: **40-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10-15-20 Kg**

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035/19904468

Distribuito da:
Agrisystem S.r.l. - v. dei Bizantini, 216 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968 461121

Stabilimenti di produzione:
Laboratorios Sirga S.A.
Pol. Ind del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. - 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

FILPER 10 WP è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

FILPER 10 WP può essere impiegato sulle seguenti colture:

Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.

Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

30 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta formato ridotto

FILPER 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

FILPER 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 16177 del 23/12/2014

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035/19904468

Distribuito da: **Agrisystem S.r.l.**
v. dei Bizantini, 216 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968 461121

Contenuto:
40-60-80-100g.

Stabilimenti di produzione:
Laboratorios Sirga S.A. - Pol. Ind del Mediterraneo, c/ Jaime I s/n. - 46560 Masalfasar, Valencia (Spagna)
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta/foglio illustrativo

RAGNOSTOP 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)

Meccanismo d'azione: IRAC 10A

RAGNOSTOP 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 11838 del 30/09/2003

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

Contenuto: **15-20-25-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10 Kg**

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro

E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700

Stabilimento di produzione:
Industrias Afrasa S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) Spagna

Distribuito da: **Agrimix S.r.l.** - via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 065296221

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

RAGNOSTOP 10 WP è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

RAGNOSTOP 10 WP può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae, Panonychus citri*) alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta formato ridotto

RAGNOSTOP 10 WP

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

RAGNOSTOP 10 WP - Registrazione del Ministero della Salute n. 11838 del 30/09/2003

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700

Stabilimento di produzione:
Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) Spagna

Distribuito da: **Agrimix S.r.l.**
via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 065296221

Contenuto: **15-20-25-40-50-60-80-100g.**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

30 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta/foglio illustrativo

DIABLO

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

DIABLO - Registrazione del Ministero della Salute n. 15765 del 18/12/2013

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

Contenuto: **15-20-25-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10 Kg**

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700

Stabilimento di produzione:
Industrias Afrasa S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) Spagna

Distribuito da:
Rotam Agrochemical Europe
75 cours Albert Thomas, 6ème avenue/Bâtiment D, F-69003 Lione (Francia) Tel. +33-4-2702 7333
Jebagro GmbH
Hanseatic Trade Center - Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
DIABLO è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

DIABLO può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta formato ridotto

DIABLO

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

DIABLO - Registrazione del Ministero della Salute n. 15765 del 18/12/2013

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700

Stabilimento di produzione:
Industrias Afrasa S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) Spagna

Contenuto:
15-20-25-40-50-60-80-100g.

Distribuito da:
Rotam Agrochemical Europe - 75 cours Albert Thomas, 6ème avenue/Bâtiment D, F-69003 Lione (Francia) Tel. +33-4-2702 7333
Biesterfeld International GmbH
Ferdinandstrasse 41 - D20095 Amburgo (Germania) Tel. +49 (0) 40 3 20 08-0

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta/foglio illustrativo

BUSTER

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

BUSTER - Registrazione del Ministero della Salute n. 11499 del 08/11/2002

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.
Contenuto: **40-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10 Kg**

LAINCO S.A.

Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna
Tel. +34 93 5862015

Stabilimento di produzione:
Lainco S.A. - Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi - E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna
Tel. +34 93 5862015

Distribuito da:
Chemia S.p.A. – Via Statale 327 – 44047 Dosso - S.Agostino (FE) - Tel. 0532/848477

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri pe2r pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
BUSTER è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

BUSTER può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

30 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta formato ridotto

BUSTER

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

BUSTER - Registrazione del Ministero della Salute n. 11499 del 08/11/2002

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

LAINCO S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna
Tel. +34 93 5862015

Stabilimento di produzione:
Lainco S.A. - Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi
E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna - Tel. +34 93 5862015

Contenuto:
40-60-80-100g.

Distribuito da: **Chemia S.p.A.**
Via Statale 327 – 44047 Dosso - S.Agostino (FE) - Tel. 0532/848477

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta/foglio illustrativo

SPIDER KILL

ACARICIDA (polvere bagnabile)

Meccanismo d'azione: IRAC 10A

SPIDER KILL - Registrazione del Ministero della Salute n. 13522 del 27/12/2006

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

Contenuto: **20-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10-20 Kg**

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
LABORATORIOS SIRGA
P.I. Del Mediterraneao, C/ Jaime I, 7, Parcela 29/15 I,J - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

Distribuito da:
Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/433705
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - Tel. 051/6836207
Sepran S.r.l. - Via Brenta, 20 (zona industriale) 36033 Isola Vicentina (VI) Tel. 0444/976562

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri pe2r pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
SPIDER KILL è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

SPIDER KILL può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

30 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta formato ridotto

SPIDER KILL

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

SPIDER KILL - Registrazione del Ministero della Salute n. 13522 del 27/12/2006

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
LABORATORIOS SIRGA - P.I. Del Mediterraneao, C/ Jaime I, 7, Parcela 29/15 I,J 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

Contenuto: **20-40-50-60-80-100g.**

Distribuito da:
Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/433705
Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - Tel. 051/6836207
Sepran S.r.l. - Via Brenta, 20 (zona industriale) 36033 Isola Vicentina (VI) Tel. 0444/976562

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Etichetta/foglio illustrativo

JALISCO

ACARICIDA (polvere bagnabile)

Meccanismo d'azione: IRAC 10A

JALISCO - Registrazione del Ministero della Salute n. 15929 del 18/12/2013

Composizione:	
Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

Contenuto: **40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g. 1-2-2,5-5-10-20 Kg**

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
LABORATORIOS SIRGA
P.I. Del Mediterraneao, C/ Jaime I, 7, Parcela 29/15 I,J - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

Distribuito da:
Agrowin Biosciences S.r.l. - Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - Tel. 0331/440977

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri pe2r pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
JALISCO è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

JALISCO può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus citri)* alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.
Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

JALISCO

ACARICIDA (polvere bagnabile)
Meccanismo d'azione: IRAC 10A

SPIDER KILL - Registrazione del Ministero della Salute n. 15929 del 18/12/2013

Composizione:	
Exitiazox puro	**g. 10**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
LABORATORIOS SIRGA - P.I. Del Mediterraneao, C/ Jaime I, 7, Parcela 29/15 I,J
46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

Contenuto:
40-50-60
80-100g.

Distribuito da:
Agrowin Biosciences S.r.l. - Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - Tel. 0331/440977

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

30 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

STIKER

ACARICIDA
Polvere bagnabile
Exithiazox codice IRAC: 10 A

Composizione
Exitiazox puro g 10
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. 39 02 84944669

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, 41126 Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n°10398 del 22/03/2000

Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Taglie: Kg 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10; 15; 20
Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI e MODALITÀ D'IMPIEGO
STIKER è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

STIKER può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Agrumi (Pompelmo, Tangelo Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus Citri)* alla dose di 0,150 - 0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1000-2500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

STIKER

ACARICIDA
Polvere bagnabile
Exithiazox codice IRAC: 10 A

Composizione
Exitiazox puro g 10
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. 39 02 84944669

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, 41126 Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n°10398 del 22/03/2000

Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Taglie: Kg 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10; 15; 20
Partita n° vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

ACRUX 10 WP

ACARICIDA
Polvere bagnabile
Exithiazox codice IRAC: 10 A

Composizione
Exitiazox puro g 10
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo - Tel. 39 02 84944669

Distribuito da: Sapec Agro Italia S.r.l. – Saronno (VA) – Tel. 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n°16010 del 10/03/2014

Stabilimenti di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

Taglie: Kg 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10; 15; 20
Partita n° vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI e MODALITÀ D'IMPIEGO
ACRUX 10 WP è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

ACRUX 10 WP può essere impiegato sulle seguenti colture:
Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

Agrumi (Pompelmo, Tangelo Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae, Panonychus Citri)* alla dose di 0,150 - 0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1000-2500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effetuare massimo 1 intervento all'anno.

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso *(Tetranychus urticae)* alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

ACRUX 10 WP

ACARICIDA
Polvere bagnabile
Exithiazox codice IRAC: 10 A

Composizione
Exitiazox puro g 10
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. 39 02 84944669

Distribuito da: Sapec Agro Italia S.r.l. – Saronno (VA) – Tel. 02 84944669

Autorizzazione Ministero della Salute n°16010 del 10/03/2014

Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Taglie: Kg 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10; 15; 20
Partita n° vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2017

17A04281

DECRETO 26 giugno 2017.

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni";

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;

Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonché sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: *a)* qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; *b)* qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Art. 2.

Obblighi

1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Art. 3.

Inadempimento dell'obbligo

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l'impossibilità di svolgere le attività di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: *a)* relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; *b)* al di fuori degli impianti sportivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2017

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro per lo sport: LOTTI

ALLEGATO A

SPORT	DISCIPLINE
Armi Sportive da caccia	Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla
Armi Sportive da caccia	Tiro con l'arco da caccia
Armi Sportive da caccia	Tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica
Armi Sportive da caccia	Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia
Biliardo Sportivo	Boccette
Biliardo Sportivo	Carambola
Biliardo Sportivo	Pool/Snooker
Biliardo Sportivo	Stecca
Bocce	Beach bocce
Bocce	Bocce sull'erba (lawn bowl)
Bocce	Pétanque
Bocce	Raffa
Bowling	Bowling
Bridge	Bridge
Cinofilia	Attività sportiva cinotecnica
Cronometraggio	Cronometraggio
Dama	Dama (caselle 64, 100, 144)
Dama	Dama (variante inglese)
Dama	Dama (variante internazionale)
Dama	Dama (variante italiana)
Dama	Dama (variante problemistica)
Freccette	Freccette Soft Dart
Freccette	Freccette Steel Dart
Giochi e Sport Tradizionali	Birilli
Giochi e Sport Tradizionali	Fiolet
Giochi e Sport Tradizionali	Horse Shoe
Giochi e Sport Tradizionali	Lippa
Giochi e Sport Tradizionali	Morra
Giochi e Sport Tradizionali	Piastrella - Palet
Giochi e Sport Tradizionali	Rebatta
Giochi e Sport Tradizionali	Tiro con la Balestra
Giochi e Sport Tradizionali	Tiro con la Fionda
Giochi e Sport Tradizionali	Trottola
Go	Go
Golf	Golf
Golf	Beach Golf
Medicina dello sport	Medicina dello sport
Minigolf	Minigolf
Motonautica	Motonautica Radiocomandata
Orientamento	Orientamento di precisione

Pesca Sportiva	PESCA DI SUPERFICIE Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura
Scacchi	Scacchi
Sport dell'Aria	Aeromodellismo
Sport dell'Aria	Costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici
Sport dell'Aria	Pallone libero o dirigibile
Tiro a Segno	Avancarica
Tiro a Segno	Bench rest
Tiro a Segno	Ex ordinanza
Tiro a Segno	Para
Tiro a Segno	Tiro a segno
Tiro a Segno	Tiro rapido sportivo
Tiro a Segno	Target sprint
Tiro a Volo	Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.)
Tiro a Volo	Caccia al frullo
Tiro a Volo	Double trap
Tiro a Volo	Electrocibles o elica
Tiro a Volo	Fintello
Tiro a Volo	Fossa automatica
Tiro a Volo	Fossa universale
Tiro a Volo	Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia itinerante)
Tiro a Volo	Percorso di caccia in pedana o compak sporting
Tiro a Volo	Skeet
Tiro a Volo	Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o TIro combinato da caccia)
Tiro a Volo	Tiro rapido sportivo
Tiro a Volo	Trap (fossa olimpica)
Tiro con l'Arco	3D
Tiro con l'Arco	Flight e Clout
Tiro con l'Arco	Ski archery
Tiro con l'Arco	Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)
Tiro con l'Arco	Tiro di campagna
Vela	Imbarcazioni a vela radiocomandate

17A04597

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 giugno 2017.

Posticipo della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Visto il proprio decreto n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017, che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa ed in particolare gli articoli 3 e 8 nei quali è stata fissata al 27 ottobre 2017 la data rispettivamente per l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 145 del 9 maggio 2017, relativa all'imposizione dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Viste le note informative della Commissione europea pubblicate, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 145 del 9 maggio 2017, concernenti le gare per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei servizi aerei di linea sulle rotte sopra indicate con scadenza della presentazione delle offerte alla data del 9 luglio 2017;

Vista la nota protocollo n. 763 del 25 maggio 2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna chiede di differire la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al sopracitato decreto ministeriale n. 91/2017 dal 27 ottobre 2017 al 9 novembre 2017, al fine di rispettare il termine minimo di sei mesi che deve intercorrere tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea degli inviti a partecipare alla gara e la data dell'avvio della nuova concessione così come previsto dall'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Considerato che la pubblicazione degli anzidetti avvisi di gara è avvenuta il 9 maggio 2017 e che la data di avvio della concessione coincide con l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale n. 91/2017;

Vista la nota protocollo n. 788 del 30 maggio 2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha altresì richiesto la proroga dell'attuale regime d'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale n. 61/2013 al fine di scongiurare qualsivoglia disagio per gli utenti conseguente all'interruzione del servizio pubblico nel lasso di tempo intercorrente tra il 27 ottobre 2017 ed il 9 novembre 2017;

Ravvisata la necessità di posticipare di tredici giorni, come richiesto dalla Regione, la data d'inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico al fine di consentire l'osservanza del periodo minimo di sei mesi previsto dalla normativa comunitaria di cui sopra e di garantire senza soluzione di continuità i servizi onerati tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017 è così modificato:

«Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 9 novembre 2017».

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017 è così modificato:

«Art. 8

A decorrere dalla data del 9 novembre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 13 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

17A04289

DECRETO 19 giugno 2017.

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Visto l'art. 54, comma 1, lettere *d)* e *g)* e l'art. 56, comma 2, lettera *d)* del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le condizioni per il trasporto di persone sugli autocarri, le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonché l'art. 203, comma 2, lettera *hh)* e l'art. 204, comma 2, lettera *r)* del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della strada concernete la definizione della destinazione dei veicoli;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2007/46/CE;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera *g)* ed all'art. 56, comma 2, lettera *d)* del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Trasporto persone

Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento è ammesso, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che allestiscono l'autoveicolo stesso. È escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.

Art. 4.

Caratteristiche costruttive specifiche

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre, rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Art. 5.

Documenti di circolazione

1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta l'indicazione della specifica destinazione.

2. La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale laboratorio, in aggiunta a quando specificato al precedente comma, deve riportare la seguente annotazione: «è ammesso solo ed esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».

Roma, 19 giugno 2017

Il direttore generale: VITELLI

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di quattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni:

1.1.1 non è ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato a laboratorio;

1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso il conducente), deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.

1.2 L'ambiente destinato alla parte di laboratorio deve essere separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformità alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformità fornita dal costruttore finale del veicolo.

1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1300 mm. Tuttavia se il laboratorio prevede una postazione di lavoro con operatore interno debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi:

1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1800 mm;

1.3.2 l'ambiente deve avere una finestra con superficie non inferiore a 0,40 m^2 e deve essere garantita una adeguata ventilazione del vano laboratorio in particolare qualora ne sia previsto l'utilizzo a porte chiuse.

1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati:

di almeno una porta avente larghezza minima di 500 mm e posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli);

di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo.

2. Accessori.

2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

2.2 Se all'interno del laboratorio sono installate batterie, bombole di gas o altre serbatoi contenenti sostanze potenzialmente nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo.

2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica norma che preveda velocità di combustione dei materiali inferiore a 100 mm/minuto.

2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacità e caratteristiche adeguate al tipo di allestimento del laboratorio e deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile dai soccorritori.

17A04287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Cilento».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni

per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 156 del 13 giugno 199, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cilento»;

Vista l'istanza presentata in data 5 aprile 2017 (prot. Mipaaf n. 28437 del 6 aprile 2017) dal Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento con sede legale in Laureana Cilento (SA), C.da Archi, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità con nota del 3 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 35209 del 31 maggio 2017) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Cilento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Cilento» registrata con Regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 156 del 13 giugno 1997.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento, con sede in Laureana Cilento (SA), C.da Archi, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Cilento».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Cilento» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Cilento» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04291

DECRETO 7 giugno 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Analisis S.c. a r.l., in Angri, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodot-

ti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2014 con il quale il laboratorio Analisis S.c. a r.l., ubicato in Angri (Salerno), via II Traversa Ferrovia n. 24, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 aprile 2017 e perfezionata in data 5 giugno 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Analisis S.c. a r.l., ubicato in Angri (Salerno), via II Traversa Ferrovia n. 24, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analisis S.c. a r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015 (solo par. 5,2,)
Acidità volatile - Volatile Acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri - Alcalinité des cendres	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa libera e totale / Total and free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A R2012
Ceneri - Ashes	OIV-MA-AS2-04 R2009
Pesticidi:Azoxystrobin, Benalaxyl, Boscalid, Carbendazim, Chlorpyrifos ethyl, Cyproconazole, Cyprodinil, Dimethomorph, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fludioxonil, Flusilazole, Iprodione, Iprovalicarb, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metrafenone, Oxadixyl, Penconazole, Procymidone, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufepyrad, Vinclozolin	OIV-MA-AS323-08 R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame - Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Solfati - Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009

17A04292

DECRETO 8 giugno 2017.

Modifica al decreto 30 aprile 2014 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 120 del 26 maggio 2014 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61, scala B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 7 giugno 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 30 aprile 2014 per le quali il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61, scala B, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi - Free fatty acids	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I - Reg. EEC 2568/1991 annex II + Reg. EU 1227/2016 annex I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III – Reg. EEC 2568/1991 annex IX + Reg. EU 1833/2015 annex III
Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acid methyl esters	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV – Reg. EEC 2568/1991 annex X + Reg. EU 1833/2015 annex IV
Indice di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato – Reg. EEC 2568/1991 annex III – Reg. EU 1784/2016 annex

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è

necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04280

DECRETO 8 giugno 2017.

Modifica al decreto 25 febbraio 2016 con il quale il laboratorio Eurolab S.r.l., in Battipaglia, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 19 marzo 2016, con il quale il laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), Via Fiorignano n. 5/C è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 29 settembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 7 giugno 2017, con la quale comunica di aver trasferito il laboratorio in Via Brodolini s.n.c. - Zona Industriale - Battipaglia (Salerno);

Ritenuta la necessità la necessità di modificare l'ubicazione del laboratorio Eurolab S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'ubicazione del laboratorio Eurolab S.r.l. è modificata in: Via Brodolini s.n.c. - Zona Industriale - Battipaglia (Salerno).

Art. 2.

Il laboratorio Eurolab S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità - Acidity	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 21/06/2007
Numero di perossidi - Peroxide number	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 dicembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eurolab S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04286

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 aprile 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Matteo società cooperativa edilizia», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria concluso il 15 luglio 2014 con la proposta di gestione commissariale;

Visto il D.D. 4 novembre 2014 n. 17/SGC/2014 con il quale la cooperativa «San Matteo Società Cooperativa edilizia» con sede in Salerno è stata posta in gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, e il dott. Angelo Golino ne è stato nominato Commissario governativo per un periodo di sei mesi;

Visto il D.D. 28 aprile 2015 n. 10/SGC/2015 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata fino al 3 maggio 2016;

Visto il D.D. 3 maggio 2016 n. 12/SGC/2016 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata fino al 3 agosto 2016 con la contestuale nomina del dott. Clemente Santillo nella carica di Commissario governativo, ravvisata l'opportunità di procedere ad un avvicendamento nella carica;

Visto il D.D.15 settembre 2016 n. 33/SGC/2016 con il quale la gestione commissariale è stata rinnovata per un periodo di tre mesi;

Tenuto conto di quanto emerge dalla relazione conclusiva del Commissario governativo del 14 dicembre 2016 e dalla Relazione integrativa del 24 gennaio 2017 che evidenziano la condizione di sostanziale insolvenza della società cooperativa «San Matteo Società Cooperativa Edilizia»;

Considerato dalle citate relazioni si rileva la grave situazione debitoria della cooperativa nei confronti dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena per rate di mutuo insolute da parte della maggioranza dei soci;

Preso atto della situazione patrimoniale aggiornata, allegata alla Relazione integrativa del Commissario governativo, dalla quale si rileva una massa debitoria pari ad € 1.571.983,33 a fronte di crediti pari ad € 195.297, 34 di difficile realizzo;

Preso atto dell'atto di intervento del 14 marzo 2017 dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena nella procedura immobiliare promossa dall'ex Commissario Governativo Golino, per un credito €. 2.238.889,00 vantato nei confronti della cooperativa a fronte del mutuo fondiario concesso dall'Istituto medesimo per € 2.400.000,00 e che tale atto fa seguito alla costituzione in mora comunicata alla Cooperativa con nota del 16 marzo 2017 dallo stesso Istituto di Credito;

Considerato che l'attivo patrimoniale della Cooperativa, che ammonta ad € 5.483.962,10, non risulta allo stato realizzabile in quanto costituito da alloggi tutti occupati e non rogitabili perchè costruiti in difformità alla concessione edilizia;

Considerato, infine, che la cooperativa non avendo le risorse finanziarie per far fronte alle richieste dei creditori viene esposta al rischio di azioni esecutive individuali;

Vista la nota n. 73091 del 1° marzo 2017 con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota pervenuta in data 7 marzo 2017 con la quale l'ex legale rappresentante ha chiesto l'accesso agli atti sulla base dei quali è stata effettuata l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2017 con la quale l'ex legale rappresentante ha formulato le proprie controdeduzioni sul provvedimento proposto;

Tenuto conto che con nota ministeriale 97908 del 16 marzo 2016 è stata trasmessa all'ex legale rappresentante copia informe della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti;

Preso atto che alla luce di tale documentazione, con nota pervenuta in data 29 marzo 2017 l'ex legale rappresentante ha trasmesso le proprie ulteriori osservazioni in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuto che le controdeduzioni pervenute in data 13 e 29 marzo 2017 non risultano suscettibili di far mutare l'orientamento di questa amministrazione, attesa la documentazione probante la condizione di insolvenza agli atti dell'ufficio e la menzionata procedura esecutiva azionata dalla Banca e considerato che le evidenze acquisite agli atti, pertanto, confutano l'asserita mancanza di documentazione a comprova dello stato di insolvenza e la carenza di comunicazioni della Banca poste a fondamento delle citate controdeduzioni;

Considerato, infatti, che sulla base delle evidenze fornite dal Commissario governativo nella sua qualità di pubblico ufficiale e quindi assistite da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso, questo ufficio ha poi condotto una propria autonoma istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei presupposti del provvedimento proposto;

Considerato, altresì, che tale autonoma istruttoria, supportata dall'associazione di Rappresentanza Confcooperative, è stata condotta anche sulla base della citata documentazione dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Matteo Società cooperativa edilizia» con sede in Salerno, (codice fiscale 01053500656), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), ivi domiciliato in piazza Tricarico, n. 8.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04347

DECRETO 22 maggio 2017.

Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art. 2 che stabilisce compiti e funzioni delle camere di commercio;

Visto, altresì, il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;

Visto il comma 10 citato che prevede, altresì, che il rapporto sui risultati di detti progetti è inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-*bis*, comma 2-*ter*, della legge n. 580/1993;

Viste le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento;

Vista la proposta di Unioncamere del 27 aprile 2017, prot. n. 9279;

Vista la nota del 28 aprile 2017 prot. 160943 della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero;

Ritenuto che nell'ambito della valutazione circa la rilevanza dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba essere fornito prioritario rilievo ai programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 nonché a quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo, di internazionalizzazione delle imprese italiane, di alternanza scuola-lavoro;

Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle politiche strategiche nazionali

Decreta:

Articolo unico

1. È autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le camere di commercio interessate inviano alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale, per il tramite di Unioncamere, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1. Il predetto rapporto è, altresì, inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-*bis*, comma 2-*ter*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

3. Tale rapporto è corredato da una relazione sulla quota parte di risorse impiegate da ciascuna camera di commercio sui singoli programmi e progetti nonché sulle iniziative che coinvolgono, una volta costituita, la rete dei centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0.

4. L'appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 è certificata da enti di certificazione nazionale accreditati, secondo le linee guida, i criteri e gli indicatori individuati dalla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere.

5. Il Comitato di cui al comma 2 trasmette al Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese da ciascuna camera di commercio che verrà valutato ai fini dell'eventuale revoca, nei confronti della singola camera di commercio dell'autorizzazione dell'incremento del diritto annuale per gli anni successivi.

6. Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 626

Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO N. A

Camere di Commercio	Delibera	Annualità	Incremento percentuale	Incremento percentuale del diritto annuale 2017-2018-2019
CCIAA Agrigento	Del. Consiglio n.29 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Alessandria	Del. Consiglio n.1 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Ancona	Del. Consiglio n.12 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Aosta	Del. Consiglio n.2 del 31/03/2017			20,00
CCIAA Asti	Del. Consiglio n.1 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Bari	Del. Consiglio n.1 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Benevento	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Bergamo	Del. Consiglio n.3 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Biella Vercelli	Del. Consiglio n.2 del 29/03/2017			20,00
CCIAA Bologna	Del. Consiglio n.6 del 11/04/2017			20,00
CCIAA Bolzano	Del. Consiglio n.2 del 26/04/2017			20,00
CCIAA Brescia	Del. Consiglio n.3 del 23/03/2017			20,00
CCIAA Brindisi	Del. Consiglio n.2 del 24/03/2017			20,00
CCIAA Cagliari	Del. Consiglio n.1 del 27/03/2017			20,00
CCIAA Caltanissetta	Del. Consiglio n.3 del 23/12/2016			20,00
CCIAA Caserta	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Catania	Del. Consiglio n.1 del 21/03/2017			20,00
CCIAA Catanzaro	Del. Consiglio n.10 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Chieti	Del. Consiglio n.3 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Como	Del. Consiglio n.3 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Cosenza	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Cremona	Del. Consiglio n.5 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Crotone	Del. Consiglio n.3 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Cuneo	Del. Consiglio n.1/C del 14/04/2017			20,00
CCIAA della Romagna	Del. Consiglio n.8 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Delta Lagunare	Del. Consiglio n.3 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Fermo	Del. Consiglio n.11 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Ferrara	Del. Consiglio n.5 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Firenze	Del. Consiglio n.2 del 04/04/2017			20,00
CCIAA Foggia	Del. Consiglio n.4 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Frosinone	Del. Consiglio n.11 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Genova	Del. Consiglio n.3 del 27/03/2017			20,00
CCIAA L'Aquila	Del. Consiglio n. 4 del 28/04/2017			20,00
CCIAA Latina	Del. Consiglio n.20 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Lecce	Del. Consiglio n.2 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Lecco	Del. Consiglio n.7 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Lodi	Del. Consiglio n.3 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Mantova	Del. Consiglio n.4 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Matera	Del. Consiglio n.10 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Messina	Del. Consiglio n.2 del 15/03/2017			20,00
CCIAA Milano	Del. Consiglio n.5 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Modena	Del. Consiglio n.6 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Molise	Del. Consiglio n.28 del 18/04/2017			20,00
CCIAA Monza e Brianza	Del. Consiglio n.6 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Napoli	Del. Consiglio n.28 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Novara	Del. Consiglio n.2 del 11/04/2017			20,00
CCIAA Nuoro	Del. Consiglio n.3 del 24/03/2017			20,00
CCIAA Oristano	Del. Consiglio n.2 del 30.03.2017			20,00
CCIAA Pavia	Del. Consiglio n.3 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Perugia	Del. Consiglio n.4 del 03/04/2017			10,00
CCIAA Pescara	Del. Consiglio n.1 del 20/04/2017			20,00
CCIAA Piacenza	Del. Consiglio n.5 del 07/04/2017	2017	10,00	
		2018-2019	20,00	
CCIAA Pordenone	Del. Consiglio n.2 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Potenza	Del. Consiglio n.3 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Ragusa	Del. Consiglio n.4 del 23/03/2017			20,00
CCIAA Ravenna	Del. Consiglio n.11 del 05/04/2017			20,00
CCIAA Reggio Calabria	Del. Consiglio n.3 del 04/04/2017			20,00
CCIAA Reggio Emilia	Del. Consiglio n.8 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Rieti	Del. Consiglio n.8 del 29/03/2017			20,00
CCIAA Riviere di Liguria	Del. Consiglio n. 3 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Roma	Del. Consiglio n.3 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Salerno	Del. Consiglio n.2 del 10/04/2017			20,00
CCIAA Sassari	Del. Consiglio n.2 del 27/03/2017			20,00
CCIAA Siracusa	Del. Consiglio n.23 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Sondrio	Del. Consiglio n.3 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Taranto	Del. Consiglio n.3 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Teramo	Del. Consiglio n.15 del 21/04/2017			20,00
CCIAA Terni	Del. Consiglio n.1 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Torino	Del. Consiglio n.2 del 07/04/2017			20,00
CCIAA Trapani	Del. Consiglio n.10 del 04/04/2017			20,00
CCIAA Trento	Del. Consiglio n.1 del 13/04/2017			20,00
CCIAA Treviso Belluno	Del. Consiglio n.8 del 06/04/2017			20,00
CCIAA Udine	Del. Consiglio n.2 del 30/03/2017			20,00
CCIAA Varese	Del. Consiglio n.2 del 28/03/2017			20,00
CCIAA Venezia Giulia	Del. Consiglio n.8 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Verbania	Del. Consiglio n.1 del 03/04/2017			20,00
CCIAA Verona	Del. Consiglio n.5 del 31/03/2017			20,00
CCIAA Vibo Valentia	Del. Consiglio n.2 del 24/03/2017			20,00
CCIAA Viterbo	Del. Consiglio n.109.342 del 03/04/2017			20,00
TOTALE:	79 CAMERE DI COMMERCIO			

17A04352

DECRETO 31 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «ACM COOP - Società cooperativa in liquidazione», in Dolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 14 novembre 20I2 n. 270/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «ACM Coop società cooperativa - in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Chiara Liuzzi;

Vista la sentenza n. 111/16 del 22 giugno 2016 del Tribunale di Venezia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa e stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore la professionista già preposta alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ACM Coop - società cooperativa - in liquidazione», con sede in Dolo (Venezia), codice fiscale 03838410276 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia del Colle (Bari) 31 gennaio 1966 (codice fiscale LZZ CHR 66A71 E038O) e domiciliata in Padova in Via Bertacchi 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà, definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A04206

DECRETO 31 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «All Service 2003 società cooperativa a r.l.», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 10 luglio 2015 n. 94/SAA/2015 con il quale la «All Service 2003 società cooperativa a r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Daniela Baldinelli;

Visto il D.D. del 17 novembre 2015 n. 152/SAA/2015 2015 con il quale il dott. Roberto Corbucci è stato nominato liquidatore della società in parola, in sostituzione dell'avv. Daniela Baldinelli, rinunciataria;

Vista la sentenza del 21 giugno 2016 n. 56/16 del Tribunale di Pesaro con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «All Service 2003 società cooperativa a r.l.», su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «All Service 2003 società cooperativa a r.l.», con sede in Pesaro (codice fiscale 02133880415) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Corbucci, nato a Macerata Feltria (Pesaro Urbino) il 20 ottobre 1956 (c.f. CRBRRT56R20E785I), ivi domiciliato, via della Gioventù n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A04207

DECRETO 8 giugno 2017.

Integrazione del collegio commissariale delle società del Gruppo Ittierre in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, n. 60, avente ad oggetto il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Visti i successivi decreti con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, le società del gruppo, poi dichiarate insolventi dal competente Tribunale, ITC S.p.A., IT Holding Commercial Services s.r.l., IT Holding S.p.A., Gianfranco Ferrè S.p.A., Nuova Andrea Fashion S.p.A., Exté s.r.l., ITR USA Retail s.r.l., Malo S.p.A., Plus IT S.p.A., IT Distribuzione S.p.A., IT Holding Finance SA, P.A. Investment SA, Madeferre' s.r.l., GF Manifacturing s.r.l.;

Visti i decreti in data 16 aprile 2015 e 17 marzo 2016 con i quali sono sostituiti i commissari straordinari dimissionari e precisamente l'avv. Stanislao Chimenti con l'avv. Lucio Ghia e l'avv. Lucio Ghia con l'avv. Emanuele Rimini;

Visto il decreto in data 7 aprile 2017 con il quale è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario del Gruppo Ittierre l'avv. Emanuele Rimini, nelle more della integrazione del collegio commissariale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla integrazione del collegio commissariale del Gruppo Ittierre in amministrazione straordinaria;

Vista la propria direttiva emanata in data 28 luglio 2016, registrata dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2016 al n. 2201, disciplinante i procedimenti di nomina dei commissari straordinari, dei commissari giudiziali e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuto di nominare i signori dott. Mauro Messina e dott. Enrico Stasi, scelti nell'ambito della rosa dei soggetti individuati dalla Commissione di esperti, nominata con decreto ministeriale in data 7 novembre 2016;

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dai predetti professionisti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Ittierre S.p.A., ITC S.p.A., IT Holding Commercial Services s.r.l., IT Holding S.p.A., Gianfranco Ferrè S.p.A., Nuova Andrea Fashion S.p.A., ITR USA Retail s.r.l., Exté s.r.l., Malo S.p.A., Plus IT S.p.A., IT Distribuzione S.p.A., IT Holding Finance SA, P.A. Investment SA, Madeferré s.r.l., GF Manifacturing s.r.l., sono nominati commissari straordinari, i signori:

dott. Mauro Messina, nato a Barletta (BAT), il 20 novembre 1967;

dott. Enrico Stasi, nato a Torino, il 18 ottobre 1944.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A04299

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.O.E. - Cooperativa Operaia Edile - Società Cooperativa in sigla C.O.E. Soc. Coop.», in Empoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue Legacoop ha chiesto che la società «C.O.E. - Cooperativa operaia edile società cooperativa sigla «C.O.E. - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza ha l'urgenza dell'adozione dei provvedimento di liquidazione amministrativa nei confronti della cooperativa sopra indicata;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa aggiornata al 30 settembre 2016 da cui si evidenzia condizione di sostanziale insolenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.514.534,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 3.270.304,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 1.410.189,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n, 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.O.E. - Cooperativa Operaia Edile - Società Cooperativa in sigla «C.O.E. - società cooperativa» con sede in Empoli (FI) codice fiscale 00428170484 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risuoltanti nel *curriculum vitae*, è nominato il dott. Massimiliano Galli (codice fiscale GLLMSM74R07D815S), nato a Fucecchio (FI) il 7 ottobre 1974 e domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI), in piazza Padre Pio, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 giugno 2017.

Modifica della determina n. 1041/2017 del 5 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orkambi». (Determina n. 1212/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 345/2016 del 10 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044560011/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Vista la determinazione n. 1041/2017 del 5 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Orkambi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2017 - Serie generale - n. 143;

Considerato che occorre procedere alla modifica nonché alla contestuale revoca della determinazione suddetta, per erronea indicazione di una informazione ivi contenuta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica della determinazione n. 1041/2017 del 5 giugno 2017

La determinazione n. 1041/2017 del 5 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ORKAMBI indicata nelle premesse, è modificata come segue.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Orkambi è indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 12 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR.

Il medicinale Orkambi nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 200 mg/125 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/PVC/Alluminio) - 112 (4x28) compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 044560011/E (in base 10) 1BHVNC (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 12.994,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21.445,30.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo *ex factory* netto, come da condizioni negoziali.

Ulteriore sconto da applicare sul prezzo netto di vendita, ogni 12 mesi, tramite procedura di payback alle regioni a fronte di provvedimento AIFA, come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* come da condizioni negoziali.

L'Azienda rinuncia formalmente al contenzioso già avviato e pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, RG 9/2/2017-74060 A, proposto per

l'annullamento del provvedimento AIFA del 6 dicembre 2016, prot. 123452 nella parte in cui la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA «non ha riconosciuto l'innovatività terapeutica del farmaco», nonché ad ogni eventuale pretesa risarcitoria connessa alla pratica sopra definita.

Validità del contratto: 12 mesi. Le condizioni negoziali sopra indicate relative alla specialità medicinale in oggetto, hanno validità di 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di autorizzazione e classificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o dal diverso termine ivi stabilito. Le condizioni negoziali si rinnovano per ulteriori 12 mesi, qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del presente contratto, una proposta di modifica delle condizioni, conformemente a quanto disposto dal punto 7 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3. Qualora una delle parti, almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, faccia pervenire all'altra una proposta di modifica delle condizioni negoziali già vigenti, l'AIFA apre il processo negoziale secondo le modalità previste al punto 5 della Deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3 e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Il rinnovo tacito si applica a tutte le condizioni di cui all'accordo negoziale, ivi compresa quella relativa al tetto di spesa.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Orkambi» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL): centri di cura Fibrosi cistica ed erogazione tramite i centri stessi o le farmacie convenzionate (distribuzione diretta e per conto).

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Dalla data di efficacia della presente determinazione è revocata la determinazione n. 1041/2017 del 5 giugno 2017, indicata nelle premesse.

Roma, 26 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04574

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale (F5N) 2015 - Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 31/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro) al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della suindicata legge n. 488/1999, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, venga ripartito annualmente, con i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-regioni, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la propria delibera adottata in data odierna che, nel ripartire le somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale per l'anno 2015, accantona al punto 2.4 la somma di 30.152.000 euro, a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro, a valere sulle risorse del FSN 2015, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita in base al numero dei dirigenti sanitari di ciascuna Regione che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi al Conto annuale 2014);

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni sulla sopracitata proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sancita nella seduta dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 19/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del FSN 2015 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria.

Si allega la relativa tabella di riparto, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 799

ALLEGATO

FSN 2015: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

(importi in unità di euro)

REGIONI	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.336	2.634.230		141.902	**2.776.132**
LOMBARDIA	15.496	4.372.325		235.531	**4.607.856**
VENETO	8.719	2.460.138		132.524	**2.592.662**
LIGURIA	3.953	1.115.372		60.083	**1.175.455**
EMILIA ROMAGNA	9.673	2.729.317		147.025	**2.876.342**
TOSCANA	8.481	2.392.984		128.907	**2.521.891**
UMBRIA	2.117	597.329		32.177	**629.506**
MARCHE	3.238	913.629		49.216	**962.845**
LAZIO	8.906	2.512.902		135.366	**2.648.268**
ABRUZZO	2.825	797.097		42.939	**840.036**
MOLISE	604	170.424		9.180	**179.604**
CAMPANIA	10.604	2.992.007		161.175	**3.153.182**
PUGLIA	6.672	1.882.560		101.411	**1.983.971**
BASILICATA	1.401	395.304		21.294	**416.598**
CALABRIA	4.274	1.205.944		64.963	**1.270.907**
SICILIA (*)	10.563	2.980.438	-1.463.693		**1.516.745**
T O T A L E	**106.862**	**30.152.000**	**-1.463.693**	**1.463.693**	**30.152.000**

Fonte dei dati: Conto Annuale 2014

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della Legge n.296/2006, operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

17A04209

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 32/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di medicina penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244/2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di medicina penitenziaria» ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto, altresì, lo stesso art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, il quale prevede, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri relativi alle funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare il comma 562 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2015;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 15/CU);

Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 15.798.416 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a titolo di quota indistinta;

Considerato che i criteri di riparto adottati nella citata proposta sono stati condivisi nel corso della riunione congiunta del 25 novembre 2015 del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sopra citato, e del comitato paritetico inter-istituzionale, e che la parte relativa alla quota indistinta è stata calcolata seguendo gli stessi criteri già adottati per l'anno 2014, salvo l'aggiornamento dei dati, che risultano rilevati alla data del 31 dicembre 2014;

Tenuto conto che la proposta adotta un criterio di ripartizione distinguendo due periodi (dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 e dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015) per tenere conto degli effetti finanziari della chiusura dell'OPG della Regione Lombardia e della sua conversione in REMS (residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza), effetti decorrenti dal 1° aprile 2015;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che la proposta in esame prevede, in applicazione dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che le risorse spettanti alla Regione Siciliana siano accantonate sino al trasferimento delle funzioni, dei compiti, delle risorse umane, finanziarie e organizzative concernenti la medicina penitenziaria, da disciplinare con le modalità previste dal relativo statuto e dalle correlate norme di attuazione;

Considerato che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede con risorse proprie al finanziamento della sanità penitenziaria, in applicazione del richiamato art. 1, comma 513, della legge n. 147/2013, per cui alla medesima non viene assegnato alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1068 in data odierna, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di 165.424.023,00 euro - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, adottata in data odierna - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnato alle regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo di 145.627.195,00 euro ripartito tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella, allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alla Regione Siciliana, per un importo pari a 18.861.416,00 euro, viene accantonata in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

4 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 770

ALLEGATO

FSN 2015 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITA' PENITENZIARIA
(Art. 2, comma 283, Legge n. 244/2007)

(importi in unità di euro)

REGIONI E PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	dal 1.1.2015 al 31.3.2015	dal 1.4.2015 al 31.12.2015	dal 1.1.2015 al 31.3.2015	dal 1.4.2015 al 31.12.2015	dal 1.1 2015 al 31.3.2015	dal 1.4.2015 al 31.12.2015	RIPARTO TEORICO	RIPARTO EFFETTIVO CON RIDUZIONE AI SENSI DEL'ART. 1, COMMA 513, L. 147/2013	QUOTE NON ASSEGNATE	TOTALE ASSEGNATO
	O P G	O P G	Centri Clinici	Centri Clinici	Quota indistinta	Quota indistinta				
ABRUZZO	-	-	-	-	980.174	3.150.770	4.130.944	4.123.649		4.123.649
BASILICATA	-	-	-	-	270.477	869.447	1.139.924	1.137.910		1.137.910
CALABRIA	-	-	-	-	1.477.487	4.749.380	6.226.867	6.215.870		6.215.870
CAMPANIA	1.054.657	3.163.970	171.761	515.284	4.273.177	13.736.126	22.914.975	22.874.506		22.874.506
EMILIA ROMAGNA	825.254	2.475.761	36.806	110.418	1.972.424	6.340.357	11.761.020	11.740.250		11.740.250
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	494.320	1.588.993	2.083.313	-		-
LAZIO	-	-	1.101.463	3.304.388	3.700.855	11.896.397	20.003.103	19.967.777		19.967.777
LIGURIA	-	-	-	-	993.532	3.193.705	4.187.237	4.179.842		4.179.842
LOMBARDIA	2.431.565	-	169.874	509.621	5.002.026	16.079.009	24.192.095	24.149.371		24.149.371
MARCHE	-	-	-	-	596.145	1.916.307	2.512.452	2.508.015		2.508.015
MOLISE	-	-	-	-	203.919	655.497	859.416	857.898		857.898
PIEMONTE	-	-	-	-	2.327.357	7.481.289	9.808.646	9.791.323		9.791.323
PUGLIA	-	-	-	-	2.260.805	7.267.355	9.528.160	9.511.332		9.511.332
SARDEGNA	-	-	-	-	1.037.320	3.334.466	4.371.786	4.364.066		4.364.066
SICILIA	826.645	2.479.935	-	-	3.698.709	11.889.497	18.894.786	18.861.416	18.861.416	-
TOSCANA	635.157	1.905.472	688.818	2.066.455	2.091.255	6.722.338	14.109.495	14.084.577		14.084.577
P.A.TRENTO P.A.BOLZANO	-	-	-	-	222.344	714.723	937.067	935.412	935.412	-
UMBRIA	-	-	-	-	718.566	2.309.831	3.028.397	3.023.049		3.023.049
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	79.913	256.881	336.794	336.199		336.199
VENETO	-	-	-	-	1.607.195	5.166.328	6.773.523	6.761.561		6.761.561
TOTALI	5.773.278	10.025.138	2.168.722	6.506.166	34.008.000	109.318.696	167.800.000	165.424.023	19.796.828	145.627.195

17A04210

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 39/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244/2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria» ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto, altresì, lo stesso art. 6 del DPCM sopra citato, il quale prevede, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare il comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del DPCM 1° aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono chiamati a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'an-

no 2016, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2016;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 146/CU);

Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato, così come avvenuto per il precedente anno 2015, per 15.798.416 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a titolo di quota indistinta;

Considerato che, in attesa delle decisioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria (tavolo di cui all'allegato A del suddetto DPCM 1° aprile 2008) per un aggiornamento dei criteri di riparto, la somma di 165.424.023 euro viene ripartita con i medesimi criteri adottati per l'anno 2015;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che per la Regione Siciliana, in applicazione del già citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria», viene assegnata, con il presente riparto, la sola quota corrispondente al periodo che va dal 5 aprile 2016 al 31 dicembre 2016;

Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato che alla Regione Friuli Venezia Giulia non viene trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto la stessa provvede con risorse proprie, così come stabilito dal già citato art. 1, comma 513, della legge n. 147/2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1068 in data odierna, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023,00 - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, adottata in data odierna - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, viene assegnato alle Regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Siciliana, l'importo di euro 159.592.888, ripartito tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella, allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, l'importo di euro 4.895.723 relativo alla Regione Siciliana resta accantonato per tenere conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, citato in premessa. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 771

ALLEGATO

FSN 2016 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITA' PENITENZIARIA

(Art. 2, comma 283, Legge n. 244/2007)

(importi in unità di euro)

REGIONI E PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	dal 1.1.2016 al 31.3.2016	dal 1.4.2016 al 31.12.2016	dal 1.1.2016 al 31.3.2016	dal 1.4.2016 al 31.12.2016	dal 1.1 2016 al 31.3.2016	dal 1.4.2016 al 31.12.2016	RIPARTO TEORICO	RIPARTO EFFETTIVO (CON RIDUZIONE AI SENSI DEL'ART. 1, COMMA 513, L. 147/2013)	QUOTE NON ASSEGNATE	TOTALE ASSEGNATO
	O P G	O P G	Centri Clinici	Centri Clinici	Quota indistinta	Quota indistinta				
ABRUZZO	0	0	0	0	980.174	3.150.770	4.130.944	4.123.649		4.123.649
BASILICATA	0	0	0	0	270.477	869.447	1.139.924	1.137.910		1.137.910
CALABRIA	0	0	0	0	1.477.487	4.749.380	6.226.867	6.215.870		6.215.870
CAMPANIA	1.054.657	3.163.970	171.761	515.284	4.273.177	13.736.126	22.914.975	22.874.506		22.874.506
EMILIA ROMAGNA	825.254	2.475.761	36.806	110.418	1.972.424	6.340.357	11.761.020	11.740.250		11.740.250
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	0	0	494.320	1.588.993	2.083.313	-		-
LAZIO	0	0	1.101.463	3.304.388	3.700.855	11.896.397	20.003.103	19.967.777		19.967.777
LIGURIA	0	0	0	0	993.532	3.193.705	4.187.237	4.179.842		4.179.842
LOMBARDIA	2.431.565		169.874	509.621	5.002.026	16.079.009	24.192.095	24.149.371		24.149.371
MARCHE	0	0	0	0	596.145	1.916.307	2.512.452	2.508.015		2.508.015
MOLISE	0	0	0	0	203.919	655.497	859.416	857.898		857.898
PIEMONTE	0	0	0	0	2.327.357	7.481.289	9.808.646	9.791.323		9.791.323
PUGLIA	0	0	0	0	2.260.805	7.267.355	9.528.160	9.511.332		9.511.332
SARDEGNA	0	0	0	0	1.037.320	3.334.466	4.371.786	4.364.066		4.364.066
SICILIA	826.645	2.479.935	0	0	3.698.709	11.889.497	18.894.786	18.861.416	4.895.723	13.965.693
TOSCANA	635.157	1.905.472	688.818	2.066.455	2.091.255	6.722.338	14.109.495	14.084.577		14.084.577
P.A.TRENTO P.A.BOLZANO	0	0	0	0	222.344	714.723	937.067	935.412	935.412	0
UMBRIA	0	0	0	0	718.566	2.309.831	3.028.397	3.023.049		3.023.049
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	79.913	256.881	336.794	336.199		336.199
VENETO	0	0	0	0	1.607.195	5.166.328	6.773.523	6.761.561		6.761.561
TOTALI	5.773.278	10.025.138	2.168.722	6.506.166	34.008.000	109.318.696	167.800.000	165.424.023	5.831.135	159.592.888

17A04282

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016. Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente di ruolo sanitario. (Delibera n. 38/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro) al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della legge 488/99 (legge finanziaria 2000), venga ripartito annualmente, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale; secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, che accantona al punto 2.4 la somma di 30.152.000 euro, a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro, a valere sulle risorse del FSN 2016, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita tra le Regioni in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi al Conto annuale 2014);

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla sopracitata proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sancita nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 239/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del FSN 2016 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria.

Si allega la relativa tabella di riparto che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 804

ALLEGATO

FSN 2016: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

(unità di euro)

REGIONI	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.336,0	2.634.230,0		141.902,0	**2.776.132**
LOMBARDIA	15.496,0	4.372.325,0		235.531,0	**4.607.856**
VENETO	8.719,0	2.460.138,0		132.524,0	**2.592.662**
LIGURIA	3.953,0	1.115.372,0		60.083,0	**1.175.455**
EMILIA ROMAGNA	9.673,0	2.729.318,0		147.024,0	**2.876.342**
TOSCANA	8.481,0	2.392.984,0		128.907,0	**2.521.891**
UMBRIA	2.117,0	597.329,0		32.177,0	**629.506**
MARCHE	3.238,0	913.628,0		49.216,0	**962.844**
LAZIO	8.906,0	2.512.902,0		135.366,0	**2.648.268**
ABRUZZO	2.825,0	797.097,0		42.939,0	**840.036**
MOLISE	604,0	170.424,0		9.180,0	**179.604**
CAMPANIA	10.604,0	2.992.007,0		161.175,0	**3.153.182**
PUGLIA	6.672,0	1.882.560,0		101.411,0	**1.983.971**
BASILICATA	1.401,0	395.304,0		21.295,0	**416.599**
CALABRIA	4.274,0	1.205.944,0		64.963,0	**1.270.907**
SICILIA (*)	10.563,0	2.980.438,0	-1.463.693,0		**1.516.745**
TOTALE	**106.862**	**30.152.000**	**-1.463.693**	**1.463.693**	**30.152.000**

Fonte dei dati: Conto Annuale 2014

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della Legge n.296/2006, operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

17A04290

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016. Riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 35/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare il comma 34 dell'art. 1, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, e il comma 34bis del medesimo art. 1, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le Regioni all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Tale comma 34-*bis* dispone, altresì, che per il perseguimento di tali obiettivi le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e finanze, per facilitare le Regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle Regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni;

Vista la normativa che stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR);

Considerato che l'Accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2016 è stato raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 65/CSR);

Vista la nota n. 12018 del 1° dicembre 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse, pari a euro 1.500.000.000, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con riferimento al Piano sanitario nazionale vigente;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato, concernente la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, ed in particolare il punto 2.1 del deliberato con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di euro 1.500.000.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che sull'intera somma vincolata di euro 1.500.000.000 (al netto dell'importo di 2 milioni di euro per il conseguimento delle finalità del Centro nazionale trapianti, ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 135/2009 convertito dalla legge n. 166/2009) l'importo di euro 931.914.557 sia ripartito tra le Regioni in base alla popolazione residente mentre il restante importo di euro 568.085.000 venga destinato e accantonato per specifiche finalità;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2016, sancita nella seduta del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 64/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2016 con delibera adottata in data odierna da questo Comitato ammontano a euro 1.500.000.000. Tale somma è articolata come segue:

1. euro 516.369.000 risultano già vincolati, all'atto dell'adozione della presente delibera, per le seguenti finalità:

1.1 euro 6.369.000 per l'incremento della quota indistinta con finalità di riequilibrio tra le Regioni. Detto importo risulta già inserito nel riparto della quote indistinta del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, riparto che costituisce oggetto di separata, odierna delibera di questo Comitato;

1.2 euro 500.000.000 per l'istituzione di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge n. 190/2014;

1.3 euro 10.000.000 per la sperimentazione gestionale finalizzata alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinata dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;

2. euro 931.915.000 sono ripartiti ed assegnati alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana come da allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute, approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'erogazione delle quote spettanti alle predette Regioni avverrà con le modalità previste dall'art. 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamate in premessa.

3. euro 51.716.000 sono, infine, assegnati alle seguenti ulteriori attività o progetti interregionali:

3.1 euro 1.316.000 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP (straniero temporaneamente presente) nell'anno 2014;

3.2 euro 25.000.000 quale contributo di solidarietà interregionale in favore della Regione Molise destinato a finanziare il Piano di risanamento del servizio sanitario regionale;

3.3 euro 10.000.000 per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali delle regioni nel campo della salute umana;

3.4 euro 10.000.000 per il finanziamento delle misure straordinarie di profilassi e di prevenzione della diffusione del meningococco C in Toscana;

3.5 euro 5.000.000 da accantonare per un progetto interregionale da approvarsi successivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, in materia di elaborazione di linee guida nell'ambito del sistema nazionale linee guida;

3.6 euro 400.000 per il finanziamento del Programma triennale del Mattone internazionale salute. L'erogazione di tale somma avverrà, in analogia con quanto già stabilito per le somme normalmente destinate al finanziamento dei progetti regionali, nella misura del 70 per cento a titolo di acconto. L'erogazione del restante 30 per cento avverrà a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni della relazione sull'attività svolta, su proposta del Ministro della salute.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 774

ALLEGATO

FSN 2016 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE

(L. 23 dicembre 1996, n. 662 -art. 1, comma 34)

(Importi in Euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Popolazione al 1.1.2015	Popolazione di riferimento 2015	Quota per popolazione residente	Compartecipazione Sicilia	Riparto Compartecipazione Sicilia	Totlae Risorse assegnate	Quota del 70% erogata a titolo di acconto	Quota del 30% a saldo
PIEMONTE	4.424.467	4.424.467	72.693.133		3.520.998	76.214.131	53.349.892	22.864.239
VAL D'AOSTA	128.298							
LOMBARDIA	10.002.615	10.002.615	164.341.022		7.960.096	172.301.118	120.610.783	51.690.335
P.A. BOLZANO								
P.A. TRENTO								
VENETO	4.927.596	4.927.596	80.959.446		3.921.388	84.880.834	59.416.584	25.464.250
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.227.122							
LIGURIA	1.583.263	1.583.263	26.012.704		1.259.963	27.272.667	19.090.867	8.181.800
EMILIA ROMAGNA	4.450.508	4.450.508	73.120.982		3.541.721	76.662.703	53.663.892	22.998.811
TOSCANA	3.752.654	3.752.654	61.655.376		2.986.368	64.641.744	45.249.221	19.392.523
UMBRIA	894.762	894.762	14.700.766		712.053	15.412.819	10.788.973	4.623.846
MARCHE	1.550.796	1.550.796	25.479.277		1.234.126	26.713.403	18.699.382	8.014.021
LAZIO	5.892.425	5.892.425	96.811.399		4.689.201	101.500.600	71.050.420	30.450.180
ABRUZZO	1.331.574	1.331.574	21.877.502		1.059.669	22.937.171	16.056.020	6.881.151
MOLISE	313.348	313.348	5.148.247		249.363	5.397.610	3.778.327	1.619.283
CAMPANIA	5.861.529	5.861.529	96.303.783		4.664.614	100.968.397	70.677.878	30.290.519
PUGLIA	4.090.105	4.090.105	67.199.631		3.254.912	70.454.543	49.318.180	21.136.363
BASILICATA	576.619	576.619	9.473.739		458.874	9.932.613	6.952.829	2.979.784
CALABRIA	1.976.631	1.976.631	32.475.664		1.573.006	34.048.670	23.834.069	10.214.601
SICILIA (*)	5.092.080	5.092.080	83.661.886	-41.086.352		42.575.534	29.802.874	12.772.660
SARDEGNA	1.663.286							
T O T A L E	**59.739.678**	**56.720.972**	**931.914.557**	**-41.086.352**	**41.086.352**	**931.914.557**	**652.340.191**	**279.574.366**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%).

17A04301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assoggettamento del Comune di Isernia alla sanzione di mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2010 a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 16 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della Finanza locale concernente l'assoggettamento del Comune di Isernia alla sanzione, per mancato rispetto del patto di stabilità anno 2010 a seguito di accertamento successivo, come già determinata con decreto ministeriale 29 agosto 2013.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec21-17.html

17A04288

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Parvoject», «Mucosiffa», «Parvoruvax».

Estratto provvedimento n. 255 dell'8 maggio 2017

Medicinali veterinari

PARVOJECT (A.I.C. n. 101328)

MUCOSIFFA (A.I.C n. 101611)

PARVORUVAX (A.I.C. n. 100043)

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A via Vittor Pisani 16 Milano (MI)

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di variazioni IA - B.II.b.2.c.1: Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione e/o aggiunta di un fabbricane responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Esclusi il controllo dei lotti/le prove

Si accettano le modifiche come di seguito descritte:

- Aggiunta di un ulteriore sito responsabile per il rilascio dei lotti CEVA - Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd – Budapest (Ungheria).

Pertanto i 2 siti attualmente autorizzati per il rilascio lotti sono i seguenti:

Merial Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest - France

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Szállás u. 5. Budapest, 1107 - Hungary

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati e il foglietto illustrativo devono essere aggiornati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04262

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertipig».

Decreto n. 76 del 19 maggio 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario FERTIPIG - AIC n. 104204, di cui è titolare l'impresa Virbac, l'impresa Ceva Salute Animale S.p.A., con sede in Viale Colleoni 15, Agrate Brianza (MB), è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Motivo della sospensione: i metodi attualmente registrati per il controllo dei principi attivi contenuti nella preparazione non sono più idonei per il controllo del prodotto finito.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

17A04263

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 28/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2017).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 34, seconda colonna, all'art. 5, comma 2, nella parte riferita all'articolo 65, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al terzo rigo, dove è scritto: «… imputabile ai revisori legali e *delle* società di revisione legale …» leggasi: «… imputabile ai revisori legali e *alle* società di revisione legale …»;

alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 3, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella rubrica dell'art. 25-*octies*: dove è scritto «*Art. 25*-octies *(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza* illecita)» leggasi: «*Art. 25*-octies *(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza* illecita, nonché autoriciclaggio)»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 1 dell'art. 25-*octies*, dove è scritto: «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis e* 648-*ter* …» leggasi «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis, 648-ter e 648-ter.1* ...»;

alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 4, nella parte riferita all'articolo 648-*quater* del codice penale, nell'alinea: dove è scritto «4. Dopo l'articolo 648-*ter* …» leggasi «4. Dopo l'articolo *648-ter.1*»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 648-*quater* del codice penale, primo comma, al quarto rigo, dove è scritto: «… per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis e* 648-*ter* …» leggasi «… per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis*, *648-ter e 648-ter.1* …»; ed infine, sempre nella parte riferita all'articolo 648-*quater* del codice penale, terzo comma, dove è scritto: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis e* 648-*ter*» leggasi: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis*, *648-ter e 648-ter.1*»;

alla pag. 46, prima colonna, all'art. 7, comma 1, lett. *a)*, ultimo rigo, dove è scritto: «… dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*";» leggasi: «… dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)"*».

17A04599

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-149) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00